



Comune di Pantigliate

Provincia di Milano

Piazza Comunale, 31 - 20090 Pantigliate (Mi)

Tel. +39 02 9068861 – Fax. +39 02 906886210

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 18/07/2013

ORIGINALE :

CEM AMBIENTE S.P.A. – PRESA D'ATTO CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI REVISIONE STATUTARIA IN ATTUAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.4, DEL
OGGETTO: D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L. 135/2012 - MODIFICHE DEGLI ARTT. 6, 7, 8 QUATER, 8 QUINQUIES, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 E 23 ED INSERIMENTO DEGLI ARTT. 21 BIS E 21 TER - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

L'anno duemilatredici, addì diciotto del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala consiliare della casa comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima convocazione. In seguito ad appello nominale ed alle successive presenze/assenze verificatesi, risultano essere presenti :

	Nome e Cognome	Carica	Presente	Assente
1	ROZZONI LIDIA MARIA	Sindaco	X	
2	ZEINI GIANNA FELICITA	Consigliere	X	
3	TIMINI ANGELO	Consigliere		X
4	GALIMBERTI ANTONELLA	Consigliere	X	
5	MIGLIOLI LORENZO	Consigliere		X
6	MICCIO TERESA	Consigliere	X	
7	PACCIARINI ANNA MARIA	Consigliere	X	
8	REVERSI FRANCESCA	Consigliere	X	
9	CARPARELLI OTTAVIO	Consigliere	X	
10	SEMERARO FRANCESCO	Consigliere	X	
11	LEONI MONICA	Consigliere	X	
12	SCHIESARO DANIELA LETIZIA	Consigliere	X	
13	BORRIELLO FELICE	Consigliere		X
14	BROCCHIERI DANIELE	Consigliere	X	
15	PRICCA FABIO	Consigliere		X
16	CORDELLA ONOFRIO LUIGI	Consigliere	X	
17	ALBERTI CLAUDIA	Consigliere	X	

Totali	13	4
---------------	----	---

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il Segretario Generale, Dott.ssa Giovanna Cristina Gado.

Il Sindaco, sig.ra Lidia Maria Rozzoni, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiarata aperta la seduta, secondo l'ordine del giorno della stessa, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: CEM AMBIENTE S.P.A. – PRESA D’ATTO CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI REVISIONE STATUTARIA IN ATTUAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL’ART.4, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L. 135/2012 - MODIFICHE DEGLI ARTT. 6, 7, 8 QUATER, 8 QUINQUIES, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 E 23 ED INSERIMENTO DEGLI ARTT. 21 BIS E 21 TER - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento ed illustra la proposta di delibera, dando atto che il CEM ha ottemperato agli obblighi di legge nella logica del risparmio di spesa.

A precisa domanda del sindaco, non vi sono interventi in merito.

Premesso che il Comune di Pantigliate è azionista di CEM Ambiente S.p.a., società a totale capitale pubblico partecipata da 49 Comuni e dalle Province di Milano e di Monza e Brianza, con una partecipazione azionaria di n. 191.025 azioni del valore nominale di €1,00 ciascuna, corrispondenti all’ 1,334 % del capitale sociale;

Visto lo Statuto della predetta società come risultante dalle modifiche approvate dall’Assemblea degli Azionisti nel corso del 2008 e del 2011 per adeguarlo alla intervenuta normativa in tema di numero massimo degli amministratori delle società totalmente partecipate dagli enti locali ed alle disposizioni intervenute in tema di affidamenti *in house providing*;

Dato atto del percorso avviato nel corso del 2012 con la richiesta inoltrata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prima (in vigore dell’oggi abrogato art. 4 del D.L. 138/2011) ed in un secondo momento, a seguito dell’abrogazione del predetto articolo, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, per verificare la riconducibilità di CEM Ambiente alle società operanti nell’ambito dei servizi pubblici locali o alle società strumentali ed affermare in tal modo una indicazione rassicurante sulle prospettive di breve e medio termine della società nel rispetto delle vigenti norme.

Presa visione del parere reso dalla Corte dei Conti n. 531/2012 sulla predetta istanza, come formulata dal Comune di Concorezzo unitamente ad altri 42 Comuni soci e della correlata nota esplicativa di commento redatta dal Prof. Avv. G.F. Ferrari, nei termini risultanti dalla documentazione trasmessa da CEM Ambiente con nota protocollo n. 246 del 21 gennaio 2013 acquisita agli atti del Comune;

Considerato:

- che in esito all’acquisizione del predetto parere è stato avviato un attento percorso di approfondimento in ordine alla natura e qualificazione operativa della società in relazione al novellato quadro normativo di riferimento dei servizi pubblici locali, pervenendosi – come formalizzato nella delibera assunta dall’Assemblea degli Azionisti di CEM Ambiente S.p.A. in data 6 maggio u.s., all’approvazione dell’orientamento volto a precisare - attraverso idonea revisione statutaria - la corretta qualificazione, configurazione e assetto di CEM Ambiente S.p.A. e della controllata CEM Servizi S.r.l. come società riconducibili all’ambito dei servizi pubblici locali;
- che nell’ambito di tale approfondimento, condotto anche attraverso la costituzione di un specifico gruppo di lavoro ristretto composto dai rappresentanti di alcuni Comuni soci unitamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della società è emersa l’opportunità di articolare la revisione statutaria in due fasi separate così da assicurare:

- *“entro i ristretti tempi prescritti per il rinnovo dell’organo di amministrazione in scadenza, l’adeguamento alle norme introdotte dal D.L. 95/2012 (cosiddetta spending review) in tema di composizione e nomina degli organi di amministrazione, nonché dalla intervenuta normativa in materia di rispetto del genere ... (omissis)” - (L. 120/2011);*
- *“entro un termine di più ampio respiro, ma comunque entro la fine dell’anno in corso, una più approfondita valutazione finalizzata alla complessiva revisione dello statuto con riferimento all’esame ed alla modifica delle norme statutarie riguardanti il complessivo assetto della società quale società in house riconducibile all’ambito dei servizi pubblici locali ed alla relativa disciplina, ed alla verifica delle disposizioni poste a presidio dell’effettivo esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci”;*

Esaminata la proposta di revisione statutaria, già approvata dall’Assemblea degli Azionisti di CEM Ambiente S.p.A. in seduta ordinaria lo scorso 6 maggio 2013, come messa a disposizione da CEM Ambiente S.p.A. unitamente alla convocazione dell’Assemblea Straordinaria per il giorno 27 giugno p.v. (cfr. nota prot. 1375/2013 del 7 maggio 2013), in cui sono precisate le revisioni proposte rispetto al testo attualmente in vigore che, in linea e sulla base di quanto sopra prospettato, riguardano la modifica degli articoli 6, 7, 8 quater, 8 quinquies, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 23 e l’inserimento nel testo statutario degli artt. 21 bis e 21 ter;

Atteso che:

- la proposta di revisione statutaria risultante dal testo messo a disposizione da CEM Ambiente S.p.A., sottoposta preventivamente all’approvazione dei competenti organi consiliari degli Enti soci, sarà oggetto di successiva formale approvazione dall’Assemblea degli Azionisti in seduta straordinaria;
- la proposta in questione, già oggetto di preventiva valutazione ed approfondimento congiunto con i rappresentanti dei Comuni soci, non potrà in tale ottica essere oggetto di ulteriori modifiche od emendamenti essendo conclusa la fase istruttoria di valutazione e discussione delle proposte di modifica;

Tutto ciò premesso,

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto lo Statuto comunale e il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Considerato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né alcun depauperamento della partecipazione azionaria detenuta dal Comune in CEM Ambiente S.p.A.;

Richiamato l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di attribuzioni e competenze del Consiglio comunale;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere favorevole del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui ai combinati art. 49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42, del d.lgs. n. 267/2000;

Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

Presenti.: 13

Assenti 4 (Timini, Miglioli, Pricca, Borriello)

Votanti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Cordella)

DELIBERA

1. **DI VALUTARE** positivamente, per le ragioni prospettate in premessa, la proposte di modifica degli articoli 6, 7, 8 *quater*, 8 *quinquies*, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 23 del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A. e l'inserimento nel testo statutario degli artt. 21 *bis* e 21 *ter*, il tutto come risultante dalla proposta di revisione preventivamente approvata dall'Assemblea degli Azionisti di CEM Ambiente S.p.A. nel testo allegato sub. 1 alla presente deliberazione;
2. **DI RITENERE**, al fine di garantire la legittimazione del Sindaco (o suo delegato) ad intervenire all'Assemblea Straordinaria che sarà chiamata ad approvare le modifiche allo Statuto di CEM Ambiente S.p.A., di prendere atto della conclusione della fase istruttoria relativamente alla prima fase della revisione statutaria, di approvare le modifiche proposte al testo di Statuto attualmente in vigore e di conferire al Sindaco (o suo delegato), quale rappresentante dell'Amministrazione comunale di Pantigliate, i poteri necessari per dare seguito all'approvazione dello Statuto nel testo risultante dal documento allegato alla presente deliberazione;
3. **DI RITENERE**, altresì, di fare proprio l'indirizzo emerso in sede di gruppo di lavoro e successivamente fatto proprio dall'Assemblea degli Azionisti in seduta ordinaria del 6 maggio scorso, per dare seguito, in sede di prima attuazione della modifica statutaria, alla "... *nomina di un organo mono-cratice (ovvero dell'amministratore unico) in luogo del consiglio di amministrazione, rinviando ogni determinazione sulla concreta nomina del predetto organo alla specifica seduta assembleare che sarà convocata, successivamente all'approvazione della modifica statutaria da parte dell'assemblea straordinaria, alla scadenza dell'attuale mandato ovvero in esito all'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2012*";
4. **DI CONSIDERARE** che tale possibilità risulta confermata dalla Corte dei Conti, come da deliberazione n. 186/2013/Par del 3 maggio u.s., in ragione della ratio di risparmio sottesa alla disposizione in-trodotta dalla *spending review*;
5. **DI PRENDERE** atto della conclusione della fase istruttoria relativamente al procedimento di revisione dello Statuto di CEM Ambiente S.p.A. e di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la proposta di modifica degli articoli 6, 7, 8 *quater*, 8 *quinquies*, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 e 23 del vigente Statuto di CEM Ambiente S.p.A. e l'inserimento nel testo statutario degli artt. 21 *bis* e 21 *ter*, come risultanti dalla proposta di revisione formulata dall'Assemblea degli Azionisti di CEM Ambiente S.p.A. e risultante dal testo messo a disposizione da CEM Ambiente come da nota prot. 1375/2013 del 7 maggio 2013.
6. **DI DEMANDARE** al Sindaco pro-tempore – o suo delegato – i poteri occorrenti per

l'approva-zione, in sede di Assemblea Straordinaria di CEM Ambiente S.p.A. convocata nelle forme di legge, della revisione statutaria di cui al precedente punto nei termini ivi specificati, nonché tutti i poteri inerenti e conseguenti.

7. **DI FARE** proprio ed approvare, nel contempo, l'indirizzo espresso in sede di Assemblea ordinaria degli Azionisti di CEM Ambiente S.p.A. tenutasi lo scorso 6 maggio, per dare seguito, in sede di prima attuazione della modifica statutaria, alla “... *nomina di un organo monocratico (ovvero dell'amministratore unico) in luogo del consiglio di amministrazione*” confermando in capo al Sindaco pro-tempore – o suo delegato – i più ampi poteri per dare attuazione a tale indirizzo secondo le modalità regolamentate dallo Statuto di CEM Ambiente S.p.A. come risultante dalla revisione di cui al punto 1, intendendosi inclusi nei poteri delegati tutti i poteri inerenti e conseguenti volti alla proposizione di eventuali candidature, etc..
8. **DI TRASMETTERE** immediatamente la presente deliberazione a CEM Ambiente S.p.A.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare urgente attuazione al presente provvedimento;

Disposto dal Sindaco Presidente di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

Presenti.: 13

Assenti 4 (Timini, Miglioli, Pricca, Borriello)

Votanti: 12

Favorevoli: 12

Contrari: 0

Astenuti: 1 (Cordella)

Dichiara

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. .

Essendosi conclusa la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 20.50 il Sindaco/Presidente, ringrazia tutti per la partecipazione e dichiara chiusa la seduta.



Comune di Pantigliate

Provincia di Milano

Piazza Comunale, 31 - 20090 Pantigliate (Mi)
Tel. +39 02 9068861 – Fax. +39 02 906886210
Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154

Il Sindaco
Lidia Maria Rozzoni

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Cristina Gado

PUBBLICAZIONE

Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune dal 25/07/2013 al 09/08/2013

Lì, 25/07/2013

IL MESSO COMUNALE RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Calori Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Lì, _____

Il Segretario Generale
Dott.ssa Giovanna Cristina Gado

RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE INDIRIZZI PROGRAMMATICI PER IL TRIENNIO 2010 / 2012

ART. 12, LETT. A), DELLO STATUTO

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: Presidente: P. BRAMBILLA; Consiglieri: S.W. ARILLOTTA, D. FUMAGALLI, A. MAURI e V. PEDRAZZI

Premessa

Il presente documento costituisce un rendiconto della gestione svolta dal Consiglio di Amministrazione nel corso del proprio mandato rispetto agli indirizzi programmatici approvati dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 18 dicembre 2010 e successivamente integrati e rivisti con provvedimenti adottati nel mese di giugno 2011 e nel mese di dicembre 2012.

L'illustrazione degli obiettivi è articolata tenendo ferma l'articolazione nelle cinque sezioni operative prevista dal documento iniziale, ovvero: Sez. 1. Assetto strategico ed organizzativo; Sez. 2. Gestione dei Servizi; Sez. 3. Politiche Tariffarie e Gestione delle risorse finanziarie; Sez. 4. Rapporti con i cittadini; Sez. 5. Infrastrutture e Impianti.

Come già ribadito in occasione della presentazione dei precedenti aggiornamenti, la linea gestionale delineata dal C.d.A. in questi tre anni di attività è stata improntata al rispetto degli obiettivi più volte affermati dall'Assemblea degli Azionisti, quali - principalmente - la conferma e la continua incentivazione della raccolta differenziata anche attraverso politiche di educazione ambientale e/o la stipula di accordi premianti con le filiere CONAI, la prosecuzione di una politica di ricerca dell'autonomia o, quanto meno, della stabilità nello smaltimento delle diverse frazioni di rifiuto, il completamento della bonifica della discarica di Cavenago di Brianza. In questo senso, i premi conseguiti dai Comuni soci nella raccolta differenziata, i risultati raggiunti a livello di percentuale di materiali raccolti per via differenziata e recuperati, le quote di materiale conferito alle singole filiere CONAI, gli accordi di trattamento / smaltimento stipulati in questo triennio testimoniano di per sé i risultati raggiunti, così come la situazione della discarica controllata di Cavenago di Brianza, la cui messa in sicurezza è ormai un risultato conseguito e certificato dalla stessa Provincia di Milano.

Segue una breve esposizione delle singole attività poste in essere nel triennio.

	Attività	Stato attuazione
<p>1.</p> <p>CEM come società strumentale riconducibile all'art. 13 del d.l. n. 223/2006.</p> <p>Il principale obiettivo aziendale per i prossimi mesi riguarda la conferma dell'impostazione strutturale, strategica ed operativa basata sulla qualificazione dell'attività resa da CEM Ambiente S.p.A. e dei servizi svolti dalla stessa come attività strumentale riconducibile all'art. 13 del d.l. n. 223/2006 e ss.mm.ii. (cosiddetto "decreto Bersani") e non alle previsioni di cui all'art. 23 bis del d.l. 122/2008, applicabile invece al diverso ambito dei servizi pubblici locali, così come evidenziato nella ricostruzione giuridica operata nei pareri resi dal prof. Giuseppe Franco Ferrari di Milano.</p> <p>Il corollario di tale impostazione riguarda l'adozione degli atti e dei provvedimenti che si rendono necessari per evidenziare la natura strumentale di CEM Ambiente S.p.A. e dei servizi resi per conto degli enti soci e per adeguare lo Statuto aziendale, così come la strutturazione tecnica, amministrativa ed operativa della società a tale inquadramento funzionale.</p> <p>In tale ottica assumerà rilievo particolare l'orientamento che sarà formulato sul punto specifico dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, sollecitata ad esprimere un parere sulla correttezza della qualificazione assunta dal CEM, anche al fine di garantire la correttezza e legittimità delle scelte strategiche che l'Assemblea degli Azionisti riterrà di assumere.</p>	<p>Sull'argomento, data la complessità e l'articolazione delle questioni, che sono state oggetto di ripetuti approfondimenti con i soci, si rimanda a tutta la corrispondenza e gli incontri che si sono succeduti nel corso degli ultimi mesi.</p> <p>In questa sede vale la pena ricordare, quale considerazione ripilogativa del percorso svolto, la delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 6 maggio u.s. (alla quale si rimanda) con la quale, prendendosi atto del parere n. 531/2012 reso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo in merito alla corretta qualificazione di CEM Ambiente, è stato conseguentemente assunto l'orientamento volto a: - precisare la corretta qualificazione, configurazione e assetto di CEM Ambiente S.p.A. e della controllata CEM Servizi S.r.l. come società riconducibili all'ambito dei servizi pubblici locali; - procedere ad un'approfondita valutazione finalizzata alla complessiva revisione dello statuto con riferimento alle norme statutarie riguardanti il complessivo assetto della società quale società <i>in house</i> nell'ambito dei servizi pubblici locali ed alla relativa disciplina ed alla verifica delle disposizioni poste a presidio dell'effettivo esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci.</p>	
<p>2.</p> <p>Società controllata CEM Servizi S.r.l.: piani di sviluppo della società.</p> <p>Una volta ottenuta conferma della correttezza della configurazione di CEM Ambiente e della stessa CEM Servizi S.r.l. come società strumentali riconducibili all'art. 13 del d.l. n. 223/2006, ed adottati anche con riferimento quest'ultima gli atti ed i provvedimenti necessari per mettere in evidenza tale natura strumentale, tra cui la necessarie modifiche statutarie, organizzative, amministrative ed operative, l'obiettivo strategico fondamentale per lo sviluppo di CEM Servizi, sarà la formulazione del piano industriale di sviluppo, che dovrà necessariamente concretizzarsi attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la definizione dei diversi servizi che dovranno costituire il core business aziendale; 	<p>Richiamato, anche con riferimento al piano di sviluppo di CEM Servizi, quanto precisato al punto precedente e confermato che una preliminare valutazione circa le decisioni strategiche riguardanti la controllata CEM Servizi S.r.l. è stata demandata al gruppo di lavoro appositamente costituito tra i rappresentanti degli Enti soci, si ritiene doveroso precisare che nel corso dei primi mesi dell'anno 2013 si è dato corso da parte di CEM Servizi S.r.l., in esito a specifica procedura di evidenza pubblica, al perfezionamento della cessione del ramo d'azienda relativo ai servizi di manutenzione</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> la puntuale verifica e valutazione delle effettive esigenze di sviluppo dei servizi presso gli Enti soci (Comuni e Province); la scelta di un socio privato cui affidare una serie di compiti operativi, quali ad esempio: la gestione del verde, la gestione delle manutenzioni edili e stradali, etc. 	<p>edile e stradale e del servizio di gestione cimiteri.</p>
<p>3.</p>	<p>Società partecipata Seruso S.p.A.: prospettive.</p> <p>Con riferimento alle prospettive di sviluppo della Seruso S.p.A., di cui CEM Ambiente detiene una partecipazione pari al 2% del capitale sociale, le stesse dipendono direttamente dalle scelte strategiche che saranno fatte dal socio di maggioranza (Silea SpA, che detiene l'80% delle azioni) nell'ambito della intervenuta normativa in materia di servizi pubblici locali. Rimane in ogni caso tra gli obiettivi di CEM Ambiente cercare di favorire una soluzione tale da salvaguardare l'operatività di Seruso in relazione ai servizi svolti anche in favore della stessa CEM.</p>	<p>Le prospettive sulla società Seruso S.p.A. continuano ad essere complesse in relazione al quadro normativo di riferimento delle società pubbliche ed alle decisioni strategiche che andrà ad assumere il socio di maggioranza, Silea S.p.A. Al momento la situazione rimane fluida, restando in ogni caso prioritario l'obiettivo di salvaguardare la continuità del servizio attualmente erogato a condizioni sicuramente vantaggiose.</p>
<p>4.</p>	<p>Accordi di partnership:</p> <p>4.1. Trattative con l'azienda Agricola Martinelli di Masate per la realizzazione di un impianto di produzione di compost.</p> <p>Nel confermarci l'assoluta importanza della realizzazione di un impianto di compostaggio sul territorio di riferimento del CEM, come in più occasioni evidenziato dall'Assemblea degli Azionisti, si confermano gli accordi raggiunti con il Comune di Masate e con la soc. Mico S.r.l. (che ha la disponibilità dei terreni è sta completando il procedimento per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto da parte della Provincia di Milano) affinché CEM Ambiente sia coinvolto nel "controllo" della gestione dell'impianto, così come espressamente richiesto dal Comune di Masate, in modo da svolgere il ruolo di garante sia della provenienza dei rifiuti oggetto di trattamento sia del rispetto di adeguati standard qualitativi nella conduzione dello stesso e nell'esecuzione dei processi di trattamento.</p> <p>Al momento attuale, stante anche le limitazioni imposte dalla normativa in tema di costituzione di società pubbliche, l'opzione prioritaria, dal punto di vista amministrativo ed operativo, pare essere quella volta ad assicurare al CEM (e quindi ai Comuni soci) la fruizione dei servizi di smaltimento / recupero mediante la stipula di apposita convenzione di servizio gestita a livello unitario da CEM Ambiente, rimanendo in ogni caso ancora sul tavolo l'ipotesi (di più difficile e complessa configurabilità) volta alla costituzione</p>	<p>4.1. Dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni alla realizzazione dell'impianto, l'operatore privato è ora impegnato a precisare il piano finanziario definitivo dell'intervento per ottenere i finanziamenti per la realizzazione dello stesso. A tale proposito si rileva tuttavia uno slittamento sui tempi iniziali, connesso ad alcune difficoltà incontrate dal privato nel reperimento dei finanziamenti per dar seguito all'intervento, che potrebbe anche determinare il mutamento degli scenari prospettati.</p> <p>Dal punto di vista CEM la linea strategica rimane ferma sull'obiettivo volto ad assicurare ai Comuni soci la fruizione dei servizi di smaltimento / recupero attraverso la stipula di apposita convenzione di servizio gestita a livello unitario da CEM Ambiente, essendo invece piuttosto remota l'ipotesi di realizzazione di forme di partnership societaria con l'operatore che andrà a realizzare l'impianto.</p> <p>4.2. Dopo gli importanti risultati raggiunti attraverso la sinergia organizzativa realizzata con le società BEA S.p.A. di Desio, SECAM S.p.A. di Sondrio e SILEA S.p.A. di Lecco sul tema della valorizzazione del "rifiuto carta/ car-</p>

	<p>di una società mista con il soggetto privato che realizzerà l'impianto.</p> <p>4.2. Filiera corta della carta ed altre ipotesi di gestione associata con le società del territorio. Accordi di collaborazione e sviluppo.</p> <p>Nell'ottica di rafforzamento della società si propone di proseguire la collaborazione avviata con altre società pubbliche del settore rifiuti che operano nelle aree limitrofe ai Comuni del CEM.</p> <p>In tal senso un primo obiettivo a breve termine riguarda la realizzazione di una "filiera corta" finalizzata alla massima valorizzazione del "rifiuto carta/cartone" raccolto in forma differenziata minimizzando la logistica e, più in generale, l'impatto ambientale della predetta gestione. Il perseguimento di tale obiettivo è nello specifico coniugato ad una politica di gestione dei rifiuti aggregata e tale da massimizzare i benefici derivanti dalle economie di scala originate da una gestione congiunta, con le società BEA S.p.A. di Desio, SILEA S.p.A. di Lecco e SECAM S.p.A. di Sondrio, per un bacino di utenza di circa 1.280.000 abitanti.</p> <p>Tale formula di collaborazione sarà successivamente verificata valutando ipotesi di possibili ulteriori ottimizzazioni nell'ambito della gestione integrata dei servizi di igiene urbana.</p>	<p>tone" raccolto in forma differenziata con la gara per la cessione in forma "associata" di tali materiali, sono ora in corso di approfondimento le valutazioni per verificare la possibilità di estendere tale formula organizzativa ad altre gestioni.</p>
<p>5.</p>	<p>Ipotesi di aggregazione nuovi Soci.</p> <p>Rimangono aperte eventuali ipotesi di aggregazione di nuovi soci nella medesima ottica di massimizzazione delle economie di scala, ottimizzazione nella ripartizione dei costi generali e conseguimento di ulteriori livelli di consolidamento aziendale.</p>	<p>A seguito della delibera di aumento di capitale riservato al Comune di San Giuliano Milanese, nel corso del 2012 si è lavorato per dare seguito al perfezionamento della procedura finalizzata all'ingresso del Comune nella compagine sociale ed all'adesione alla gestione dei servizi di igiene urbana nella configurazione organizzativa realizzata dal CEM.</p> <p>Il percorso di adesione ha tuttavia incontrato delle difficoltà normative prima e, successivamente, un parziale "ripensamento" da parte del Comune che - a tutt'oggi - non ha ancora adottato gli atti occorrenti per perfezionare l'acquisto delle azioni nei termini precedentemente prospettati né fornito alcuna indicazione formale sulle proprie decisioni definitive sull'argomento. Nel contempo, in attesa di decisioni definitive, è proseguita per tutto il 2012 (ed è ancora in corso), la gestione provvisoria e tempo-</p>

		<p>ranea dei relativi servizi di igiene urbana ed accessori.</p> <p>Nel corso del 2013 vi è inoltre stata una presa di contatto con il Comune di Cernusco Sul Naviglio e con la sua società controllata Cernusco Verde S.r.l. per valutare la possibilità, l'opportunità e la convenienza di una qualche forma di accordo organizzativo o societario, non escludendosi la possibilità di realizzare l'ingresso del Comune tra gli azionisti (ed affidatari dei servizi) di CEM Ambiente S.p.A., nell'ottica - più volte sottolineata - di ottimizzare, grazie al conseguimento di sempre più accentuate economie di scala, il rapporto costi/benefici delle prestazioni rese dal CEM con conseguente riduzione/migliore ripartizione dell'incidenza dei costi fissi e delle spese generali.</p>
<p>7.</p>	<p>Servizi di Igiene Urbana (SIU): mantenimento ed ulteriore innalzamento dei livelli qualitativi conseguiti nel primo biennio di gestione del servizio.</p> <p>Avviato ed ormai completamente a regime l'appalto riferito ai servizi di raccolta e spazzamento stradale, obiettivo per il prossimo triennio sarà la messa in opera delle strategie e degli adempimenti occorrenti per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi e ridurre al minimo le inefficienze ed i possibili disservizi, potenziando in tal senso le procedure di verifica e le stesse modalità di esecuzione dei controlli anche attraverso l'impiego dei sistemi resi disponibili dallo sviluppo delle tecnologie.</p>	<p>Come più volte evidenziato si è dato corso al perseguimento dell'obiettivo generale finalizzato a potenziare le procedure di controllo sulla qualità dei servizi e ridurre le inefficienze ed i possibili disservizi: in tale ottica, tra le varie iniziative, è stata realizzata una puntuale attività di formazione presso la sede CEM degli operatori impiegati dall'appaltatore per l'esecuzione dei servizi, così da incrementare l'incisività di tale attività formativa ed uniformare le risposte degli operatori alle problematiche riscontrate quotidianamente nella gestione dei servizi. Nello stesso tempo è stato inoltre potenziato il legame informativo con i Comuni mettendosi a disposizione dei competenti assessorati una relazione annuale riferita all'andamento ed alla gestione dei servizi presso ciascun Comune, così da aumentare la percezione delle attività poste in essere e la condivisione di obiettivi e strategie operative:</p>
<p>8.</p>	<p>Potenziamento / ottimizzazione gestione Centro multimateriale di Lisiate.</p> <p>Atteso che la gestione del centro di Lisiate è ormai operativa a pieno regime con riferimento allo stoccaggio / trattamento dei rifiuti di seguito indicati, gli obiettivi per il</p>	<p>E' stata completata, come da previsione, la dismissione dell'attività relativa al trattamento delle lampade al neon attraverso la cessione dell'impianto ed il relativo ramo d'azienda ad un operatore privato a cui</p>

	<p>prossimo triennio riguardano l'assunzione delle decisioni sulla futura gestione dell'impianto delle terre in relazione anche allo sviluppo delle tematiche riportate ai punti 1 e 2 con riferimento alla normativa in materia di società pubbliche e servizi locali.</p> <p>Gestioni in essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trattamento vetro e vetro lattine; ▪ centro RAEE / RUP; ▪ trattamento e recupero terre da spazzamento stradale; ▪ stoccaggio RSU proveniente dai comuni limitrofi; ▪ trattamento lampade al neon. 	<p>sono state altresì affittate le aree e le parti di capannone impiegate per le lavorazioni.</p> <p>Nel frattempo, a seguito della disdetta ricevuta sui contratti riguardanti la gestione dell'impianto CEM Vetro, sono oggi in corso le valutazioni per individuare l'ottimale utilizzo degli spazi e delle aree in questione, che si affiancano alle valutazioni già in corso relativamente alla futura gestione dell'impianto di trattamento delle terre di spazzamento stradale. Per quest'ultimo impianto si rileva nel contempo l'avvenuta messa a regime della conduzione operativa attraverso risorse interne, con positivi risultati in termini gestionali ed economici.</p>
<p>9.</p>	<p>Potenziamento servizi complementari: gestione del verde, neve, pulizia manuale, microraccolte.</p> <p>Direttamente e strettamente connesso con le decisioni strategiche che saranno assunte relativamente alla società controllata CEM Servizi, si pone la questione relativa all'operatività della stessa ed alla formulazione del piano industriale di sviluppo dei servizi attualmente erogati per i Comuni soci. Tale valutazione, come accennato con riferimento alle prospettive della società, passa necessariamente dalla puntuale verifica delle effettive esigenze di sviluppo dei servizi presso gli Enti soci (Comuni e Province) e dall'estensione del novero degli affidamenti per l'immediato futuro, esigenze che dovranno essere concretamente valutate di concerto con i singoli soci.</p>	<p>Si rinvia alle precisazioni formulate con riferimento ai piani di sviluppo della società controllata CEM Servizi S.r.l.</p>
<p>10.</p>	<p>Potenziamento altri servizi accessori:</p> <p>Analoghe considerazioni valgono con riferimento allo sviluppo degli ulteriori servizi svolti a favore dei soci direttamente da CEM Ambiente o attraverso la CEM Servizi. In particolare ci si riferisce ai seguenti servizi che si ritiene di ulteriormente sviluppare in relazione al positivo gradimento manifestato nel corso degli anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Servizi accessori alla riscossione (TIA, tarsu, etc.). ▪ Gestione e controllo automatizzato degli accessi presso le piattaforme R.D. e videosorveglianza. ▪ Progetti di sostenibilità ambientale: energie alternative, mobilità sostenibile, mobilità 	<p>Come per il punto precedente, si rinvia alle precisazioni formulate con riferimento ai piani di sviluppo della società controllata CEM Servizi S.r.l.</p>

	<p>lenta, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Progetti di video-sorveglianza del territorio. ▪ Implementazione e potenziamento del progetto di gestione satellitare di flotte aziendali; ▪ Interventi per incentivare/mantenere i sistemi di raccolta differenziata con contestuale contenimento delle tariffe.
<p>Per l'intero triennio sono proseguite, senza soluzione di continuità, le iniziative di sensibilizzazione effettuate per mantenere ed incentivare i risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'ambito delle raccolte differenziate ed incrementare le quantità di materiali recuperati e conferiti alle filiere CONAI.</p> <p>I risultati raggiunti sono certamente confortanti, con una percentuale di raccolta differenziata stabilmente superiore al dato medio del 70%, che dovrà ora essere mantenuto e, per quanto possibile, incrementato ulteriormente attraverso nuovi progetti ed iniziative di coinvolgimento dei cittadini/utenti.</p>	<p>11. Interventi per incentivare/mantenere i sistemi di raccolta differenziata con contestuale contenimento delle tariffe.</p> <p>Anche per il prossimo triennio il tema delle politiche tariffarie rimarrà elemento centrale delle strategie aziendali, confermandosi quale obiettivo fondamentale quello di minimizzare i costi per i soci coniugando il massimo livello qualitativo dei servizi. Corollario diretto di tale indicazione è il mantenimento di un sistema di budget improntato al sostanziale pareggio economico a beneficio delle tariffe esposte ai soci.</p> <p>Parimenti essenziale rimane l'ulteriore obiettivo che da sempre costituisce un cardine dell'attività svolta dal CEM, ovvero l'incentivazione / mantenimento delle raccolte differenziate (pari oggi al 69%) ed il continuo miglioramento della qualità delle stesse, nell'ottica del continuo incremento dei materiali recuperati e conferiti alle filiere CONAI (pari oggi ad oltre 71.000 tonnellate / anno) e della complessiva riduzione dei rifiuti, aspetti parimenti ritenuti essenziali nella politica del CEM. In tal senso si confermano le iniziative consolidate nel tempo per sostenere ed incentivare la raccolta differenziata, quali i progetti di sensibilizzazione rivolte alle scuole ed alla cittadinanza, la realizzazione di campagne specifiche correlate all'esecuzione dei servizi di igiene urbana, gli interventi collegati alla gestione dei contributi riconosciuti dalle filiere CONAI, la ricerca di nuove soluzioni nel trattamento/smaltimento dei rifiuti, etc.</p>
<p>Nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo riguardante la concentrazione in capo a CEM Ambiente della gestione relativa ai diversi servizi relativi all'igiene ambientale, non può non rimarcarsi l'ampliamento ulteriore del novero dei Comuni serviti, che sono oggi 48 su 49 Comuni soci grazie alla presa in carico della gestione dei servizi di igiene urbana per i Comuni di Cassano d'Adda, Trezzo Sull'Adda e Pozzo d'Adda.</p>	<p>12. Concentrazione in capo al CEM della gestione integrale del ciclo dei rifiuti per conto di tutti i Comuni soci.</p> <p>Altro obiettivo che si è faticosamente cercato di perseguire negli ultimi anni, e che si intende oggi confermare come punto qualificante della politica aziendale, riguarda la concentrazione in capo al CEM della gestione integrale del ciclo dei rifiuti per conto di tutti i Comuni soci. In tal senso si ritiene di sollecitare ancor più l'attenzione dei Comuni soci sulla possibilità e sull'opportunità di affidare a CEM la complessiva gestione del ciclo</p>



	<p>dei rifiuti con riferimento ai diversi servizi relativa alla raccolta, trasporto, smaltimento e relativa riscossione, in modo da accentuare i risultati della gestione congiunta attualmente svolta da CEM Ambiente per conto dei soci stessi.</p> <p>Per sostenere ed incentivare il conseguimento di tale obiettivo dovrà necessariamente essere mantenuto l'attuale sistema di tariffazione volto ad incentivare il conferimento del servizio integrale ed assicurare la piena compartecipazione alle spese generali che il CEM ripartisce sulle tonnellate di rifiuto smaltite attraverso la definizione di tariffe differenziate e maggiorate per i soci che decidano di conferire solo parte dei rifiuti e non l'intera gamma di rifiuti raccolti: nel caso di affidamento di smaltimenti solo parziali dovrà quindi essere assicurata la corresponsione di una quota di compartecipazione alle spese generali da determinare in relazione ai costi generali ed amministrativi (e relativi ammortamenti) calcolata in relazione alla previsioni di smaltimento complessive e ripartita su ciascuna tonnellata di rifiuto.</p> <p>Quanto alla composizione delle tariffe di smaltimento le stesse dovranno in ogni caso essere definite, tenendo conto dell'incidenza dei diversi costi che comunque influenzano la gestione degli smaltimenti, quali i costi vivi sostenuti per il trasporto ed il conferimento, l'eventuale trattamento / lavorazione, i costi relativi agli impianti di trasferimento (gestione, caricamento, costi generali, etc.) ed i relativi indennizzi ambientali versati ai Comuni, oltre ai costi generali ed amministrativi del CEM ed ai relativi oneri di ammortamento.</p>	<p>Sulla base dell'indirizzo stabilito dall'Assemblea degli azionisti ed ormai consolidato, le tariffe di smaltimento deliberate dal C.d.A. sono state applicate solo in caso di conferimento integrale di tutte le frazioni di rifiuto, applicandosi - in caso di affidamenti parziali - una maggiorazione tale da garantire il corretto ed equo riparto dei costi generali e specifici sostenuti per i diversi servizi svolti a favore dei soci.</p>
<p>13.</p>	<p>Impiego della liquidità.</p> <p>Quanto alla gestione delle risorse finanziarie (fortemente ridotta in relazione ai rilevanti investimenti infrastrutturali realizzati nell'ultimo triennio a supporto dei servizi svolti per i soci), si conferma l'indirizzo volto ad investire parte della residua liquidità finanziaria disponibile garantendo in primo luogo il mantenimento del capitale investito e dunque attraverso formule di investimento particolarmente prudenti.</p> <p>Si rammenta, a tale proposito, come le somme attualmente investite in titoli obbligazionari (3 milioni di euro con scadenza giugno 2011), costituiscono un accantonamento di liquidità destinato alla realizzazione degli interventi finali relativi al ripristino ambientale della discarica controllata di Cavenago di Brianza.</p> <p>Prosegue, nel frattempo, il rimborso delle rate a valere sul mutuo chirografario decen-</p>	<p>Stante il momento di grande criticità dei mercati finanziari e con l'obiettivo fondamentale di garanzia del capitale investito, la gestione della liquidità finanziaria eccedente le necessità immediate è stato garantito da formule di investimento particolarmente prudenti quali titoli di stato a breve e brevissimo termine e conti di liquidità liberi e vincolati.</p> <p>Prosegue, intanto, a valere sulla gestione corrente, il rimborso del mutuo chirografario di 3 milioni di euro acceso nel corso per la realizzazione dell'impianto di lavaggio e trattamento delle terre da spazzamento stradale: alla data del 31/12/2012 il debito residuo ammontava a circa 1,8 milioni di euro di quota capitale.</p>

	<p>nale accesso per finanziare la realizzazione dell'impianto delle terre da spazzamento stradale (importo complessivo finanziato: 3 milioni di euro).</p>	
<p>14.</p>	<p>Comunicazione ed attività informativa per le scuole ed i cittadini.</p> <p>In stretta correlazione ed a supporto del raggiungimento degli obiettivi legati al positivo andamento delle raccolte differenziate, si ritiene necessario rafforzare ulteriormente il rapporto con i cittadini e con le scuole attraverso la programmazione di campagne di comunicazione ed educazione ambientale. Per il prossimo triennio si ritiene in tal senso fondamentale realizzare un programma coerente di interventi nelle diverse aree di attività già presidiate dal CEM e riconducibili sostanzialmente alle attività a supporto dell'immagine del CEM (pubblicazioni periodiche, sito internet, gadget, partecipazione alle fiere del settore, sponsorizzazioni e partecipazioni ad iniziative diverse, etc.), alle attività più prettamente strumentali all'esecuzione dei diversi servizi svolti (realizzazione calendari per la raccolta differenziata, volantini per campagne informative mirate, etc.), o ancora alle attività di educazione ambientale di base (visite guidate agli impianti, realizzazione di stand promozionali (gazebo) durante feste o fiere comunali, serate o incontri a tema, etc.).</p> <p>Sulla stessa linea sono già state avviate e proseguiranno per tutto il 2011 delle specifiche campagne per concentrare l'attenzione dei cittadini sulla qualità dei materiali raccolti per via differenziata, tema che costituirà certamente l'elemento centrale dei progetti informativi per il prossimo triennio, attesa la necessità di garantire i livelli qualitativi faticosamente conseguiti in questi anni di impegno per la differenziazione spinta dei sistemi di raccolta dei rifiuti.</p> <p>A tal fine e nell'ottica di potenziare ulteriormente gli interventi di sensibilizzazione e di formazione specifica, si ritiene di valutare attentamente la possibilità di reperire ulteriori fonti di finanziamento da destinare alla realizzazione di progetti volti a migliorare i sistemi raccolta differenziata senza gravare il budget ed i costi a carico dei Comuni soci.</p>	<p>Diversi sono i progetti riguardanti le attività di comunicazione finalizzate a rafforzare il rapporto con i cittadini e con le scuole e numerosi gli interventi di informazione e sensibilizzazione (inclusa l'effettuazione di visite presso gli impianti CEM) realizzati nel triennio. Da evidenziare, tra gli altri, un importante progetto di educazione alla raccolta differenziata per i bambini delle scuole primarie dei comuni soci, che ha visto distribuire circa 13.000 copie un libro-fumetto a tema appositamente realizzato o, ancora, la realizzazione di un progetto pilota dal titolo "Un tesoro in cantina", condotto in collaborazione con il consorzio ECOPEP-RIDOMUS, che ha coinvolto 4 scuole primarie per l'educazione degli alunni alla raccolta differenziata finalizzata al recupero delle risorse contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e nelle pile.</p> <p>È oggi attivo, inoltre, nella sua nuova veste grafica completamente rivista, il sito web aziendale che contiene nuove informazioni e contenuti più completi e maggiormente fruibili.</p> <p>Infine, è proseguita, nell'ottica della massima trasparenza della rendicontazione delle attività svolte, la predisposizione della Dichiarazione Ambientale (disponibile sul sito internet aziendale) e la redazione del bilancio di sostenibilità, la cui nuova edizione è in fase di completamento.</p>
<p>15.</p>	<p>Predisposizione della carta aziendale dei servizi e di uno schema di contratto di servizio da stipulare con i singoli Comuni soci.</p> <p>Non appena sarà formalmente definito l'assetto organizzativo del CEM in relazione alle norme riguardanti il settore dei servizi pubblici locali, si potranno avviare gli approfondimenti preordinati alla predisposizione della carta dei servizi aziendali.</p>	<p>Come evidenziato nei precedenti aggiornamenti, questo tema è stato rinviato al completamento del procedimento avviato per precisare formalmente l'assetto organizzativo del gruppo CEM.</p>



<p>16.</p> <p>Bilancio Socio-Ambientale.</p> <p>Nell'ottica tradizionale della massima trasparenza verso i soci e di analitica illustrazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti ai vari soggetti terzi che si interfacciano con il CEM, si ritiene di mantenere in essere il sistema di rendicontazione sociale garantito dalla redazione di un bilancio socio-ambientale che, più del prescritto bilancio d'esercizio, consente di condividere il progetto ed i risultati aziendali di fornendo un chiaro dimensionamento economico e sociale dell'impatto delle politiche ambientali adottate da CEM Ambiente sul tessuto territoriale.</p>	<p>Come accennato, ed in linea con quanto programmato, è proseguita l'attività di rendicontazione sociale nelle forma del bilancio socio-ambientale, la cui nuova edizione è in fase di completamento e sarà resa disponibile con l'approvazione del bilancio ordinario.</p>
<p>17.</p> <p>Completamento del sistema delle piattaforme per la raccolta differenziata.</p> <p>E' ormai fortemente strutturato il sistema di piattaforme per la raccolta differenziata nei Comuni soci, che si pone come supporto necessario per il perseguimento dell'obiettivo prioritario di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini ed incentivare in tal modo la differenziazione degli stessi con conseguente massimizzazione del recupero dei materiali.</p> <p>Le piattaforme attive di proprietà o gestite dal CEM sono ormai 40, di cui 27 sovracomunali.</p> <p>La programmazione dei prossimi interventi riguarda ora il completamento dei lavori di realizzazione della piattaforma R.D. di Bellinzago Lombardo (in fase di ultimazione), la realizzazione di quella di Mezzago (per cui si è in attesa dell'autorizzazione provinciale) e di Pantigliate (per cui è appena stata approvato il progetto preliminare) oltre agli eventuali ulteriori interventi in corso definizione su piattaforme R.D. che allo stato attuale sono ancora di proprietà dei Comuni soci.</p>	<p>Come programmato, sono state realizzate le piattaforme R.D. di Bellinzago Lombardo e Mezzago, entrambe pienamente operative. E' invece in fase di ultimazione la procedura autorizzativa preordinata all'avvio dei lavori di realizzazione della piattaforma ecologica in Comune di Pantigliate, cui si aggiungono alcuni interventi di miglioria su alcune piattaforme esistenti, quali quelle di Arcore, Melzo, Trezzano Rosa e Vignate, tuttora in corso di valutazione con le rispettive Amministrazioni comunali, nonché alcuni lavori di adeguamento delle piattaforme esistenti alle intervenute normative in materia di scarico delle acque.</p>
<p>18.</p> <p>Post-discardica.</p> <p>Completata già da tempo la fase di messa in sicurezza della discarica, ed ottimizzata la gestione dell'energia prodotta dal biogas presente in discarica attraverso il sistema dei cd. "certificati verdi" si attende oggi il generale assestamento dell'area e dei terreni a cui è subordinata l'effettiva realizzazione della sistemazione finale a verde.</p> <p>A tale proposito assume particolare rilevanza la valutazione in ordine alla residua validità delle convenzioni in essere con i Comuni presso i quali insiste la discarica, che andranno in scadenza nel corso del 2014 ancorché per tale data non potrà dirsi completata</p>	<p>Abbandonata, in esito alla valutazione tecnico-economica delle disposizioni previste dal quinto conto energia, l'ipotesi di dare seguito alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1 megawatt presso la discarica controllata di Cavenago di Brianza, è invece in corso di completamento una preliminare analisi sullo stato della discarica, sulla base della quale si è potuto realizzare - ed è ormai in fase di avanzata realizzazione - uno studio interdisciplinare più approfondito sulla base del quale poter formulare delle ra-</p>

<p>la messa in sicurezza definitiva delle aree, così come si evince anche dalle più recenti direttive dell'Unione Europea che hanno decisamente allungato i termini temporali prescritti per il mantenimento in sicurezza delle discariche esaurite. In tale ottica dovrà essere affrontata la questione relativa al prolungamento temporale della convenzione in essere per la gestione del post-discarica, integrandola con la realizzazione di quegli interventi ed iniziative che consentano un ritorno economico tale da "coprire" i costi di gestione per il periodo residuo senza determinare ulteriori aggravii di costo gestionale a carico dei Comuni soci.</p>	<p>gionevoli previsioni sul futuro della discarica e sugli interventi da assicurare nel corso dei prossimi anni per la definitiva bonifica dell'area.</p> <p>Tale indagine assume particolare interesse in prospettiva della ormai immimente necessità di rivedere le convenzioni in essere con le Amministrazioni comunali sul cui territorio insiste la discarica stessa, che andranno in scadenza sul finire dell'anno in corso e per cui sono già stati avviati dei contatti preliminari con i comuni interessati.</p>
<p>19.</p> <p>Ipotesi di realizzazione del tempio crematorio.</p> <p>In merito all'ipotesi di realizzazione di un tempio crematorio a servizio dei Comuni soci, che era stata provvisoriamente accantonata in relazione alle più recenti disposizioni regionali in materia di vincoli, pare al momento aprirsi qualche ipotesi atta a rivalutare la possibilità di localizzazione dell'impianto a suo tempo prospettato dal CEM e che aveva riscosso un interesse più che significativo presso i Comuni soci.</p>	<p>Come già evidenziato nei precedenti aggiornamenti, non si rilevano al momento concreti sviluppi della questione.</p>

**All'Assemblea degli Azionisti
di CEM Ambiente S.p.A.**

Con riferimento all'incarico ricevuto informalmente dall'assemblea nel corso dell'incontro ufficioso tra i soci svoltosi lo scorso 20 febbraio u.s., il gruppo di lavoro costituito tra i componenti il Consiglio di Amministrazione, i componenti il Collegio Sindacale ed i membri nominati dai soci in rappresentanza dell'Assemblea, ovvero i rappresentanti dei Comuni di Bellusco, Concorezzo, Rodano, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda e Vimodrone, con l'assistenza del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo della società, esprime le seguenti valutazioni ed indicazioni, come formulate nel corso degli approfondimenti svolti negli incontri in data 4, 13 e 25 marzo nonché in data odierna.

Premesse:

- le valutazioni del gruppo di lavoro sono fondate sul presupposto che l'assetto e la configurazione aziendale della società siano riconducibili all'ambito dei servizi pubblici locali come emerso nell'incontro del 20 febbraio scorso alla luce della nota esplicativa formulata dal Prof. Avv. G.F. Ferrari sul parere n. 531/2012 reso dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo;
- un ulteriore elemento che ha direttamente influito sulla complessiva valutazione posta in essere dal gruppo di lavoro riguarda i ristretti tempi a disposizione per procedere alle modifiche statutarie occorrenti per adeguare la regolamentazione sulla composizione e nomina dell'organo alle disposizioni del D.L. 95/2012 (spendig review) e della L.120/2011 (quote rosa), in considerazione dell'imminente scadenza del Consiglio di Amministrazione in carica, ferma la necessità che la revisione dello Statuto debba essere tale da evidenziare puntualmente e chiaramente la riconducibilità dell'assetto e della configurazione aziendale all'ambito dei servizi pubblici locali, modificando conseguentemente le norme che allo stato attuale delineano invece la natura strumentale della società e dei servizi svolti per i soci;
- nel corso delle proprie valutazioni il gruppo di lavoro si è avvalso delle competenze giuridiche del prof. avv. Paolo Sabbioni per i diversi approfondimenti normativi e per la stesura della bozza testo di Statuto che viene oggi sottoposta all'attenzione dell'assemblea per le opportune determinazioni;

Sulla base delle predette considerazioni il gruppo di lavoro, nel prendere atto:

- della necessità di una complessiva revisione dello statuto nell'ottica di adeguarne le disposizioni all'assetto ed alla configurazione aziendale di una società *in house providing* nell'ambito dei servizi pubblici locali;
- della complessità di tale attività, cui è evidentemente correlata una complessiva valutazione della *mission* aziendale e delle modalità per conseguirla in maniera ottimale;
- che tale complessiva indagine risulta ulteriormente gravata dalla necessità, segnalata anche dai soci, di integrare la revisione dello statuto da un'attenta rilettura delle norme poste a presidio dell'effettivo esercizio del controllo analogo da parte degli en-

ti soci;

ritiene indispensabile articolare la revisione statutaria in due fasi separate così da assicurare:

- a. entro i ristretti tempi prescritti per il rinnovo dell'organo di amministrazione in scadenza, l'adeguamento alle norme introdotte dal DL 95/2012 (cosiddetta spending review) in tema di composizione e nomina degli organi di amministrazione, nonché dalla cogente normativa in materia di rispetto del genere, pur prendendo atto che tale ipotesi di lavoro determina il permanere di alcune disposizioni che, ancorché superate, ricondurrebbero oggi CEM Ambiente all'operatività delle cd. società strumentali;
- b. entro un termine di più ampio respiro, ma comunque entro la fine dell'anno in corso, una più approfondita valutazione finalizzata alla complessiva revisione dello statuto con riferimento all'esame ed alla modifica delle norme statutarie riguardanti il complessivo assetto della società quale società *in house* riconducibile all'ambito dei servizi pubblici locali ed alla relativa disciplina, ed alla verifica delle disposizioni poste a presidio dell'effettivo esercizio del controllo analogo da parte degli enti soci;

In via del tutto prudenziale e considerando le disposizioni statutarie che allo stato attuale riconducono l'operatività di CEM Ambiente alle cd. società strumentali, si è ritenuto - in linea con le più restrittive disposizioni previste dall'art. 4, comma 4, del citato DL 95/2012 (riferito alle sole società cd. strumentali) - di formulare questa prima ipotesi di revisione statutaria limitando il numero degli amministratori a 3 soli membri o all'amministratore unico. La disposizione sarà poi oggetto di integrazione sulla base delle possibilità previste dal comma 5 in sede di successiva, più ampia, rivisitazione del complessivo articolato statutario.

Nell'ambito delle complessive valutazioni poste in essere sulle prospettive della società, il gruppo di lavoro propone, quale indirizzo per l'assemblea degli azionisti in sede di prima attuazione della modifica statutaria, la nomina di un organo monocratico ovvero dell'amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, amministratore unico che, a maggiore tutela dei soci, sarà affiancato dal comitato di indirizzo e di controllo regolamentato dagli artt. 21 bi e ter dello statuto. Ciò al fine di garantire la massima continuità dell'azione amministrativa nonché per superare, almeno in questa fase di prima attuazione della norma introdotta dal DL 95/2012, le problematiche correlate alla nomina di organi di amministrazione nella composizione prevista dalla stessa (con particolare riferimento alle questioni legate al compenso dei rappresentanti dipendenti degli enti soci ed al tema del rapporto intercorrente tra i 51 soci pubblici ed i due rappresentanti che in prima battuta rappresentano "maggiormente" gli enti da cui dipendono), di cui non risultano al momento esperienze di operatività già positivamente collaudate.

Si trasmette quindi in allegato, per le opportune determinazioni, la proposta di revisione statutaria predisposta con le avvertenze di cui in premessa, mentre si rimane in attesa di indicazioni circa il proseguo del lavoro relativamente alla seconda fase di attuazione del percorso di revisione statutaria nei termini indicati.

Cavenago Brianza 4 aprile 2013.

Il gruppo di lavoro

STATUTO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA -

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata "**CEM Ambiente S.p.A.**" e in forma abbreviata "**CEM S.p.A.**".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Cavenago di Brianza. La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, nell'ambito del territorio delle province di riferimento degli enti soci, rappresentanze, agenzie, uffici e dipendenze in genere.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquantata): essa potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge in quel momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società esplica attività e servizi strumentali di interesse ed a favore dei soli Enti locali soci, ad esclusione di tutti quei servizi rientranti nel novero dei servizi pubblici locali.

Essa si occupa della pianificazione, progettazione, affidamento, coordinamento e controllo dei servizi di seguito descritti-

ti, con l'obiettivo di assicurare, ove possibile in forma associata, le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti locali soci, di massimizzare l'integrazione dei servizi e di contenere quanto più possibile le tariffe.

L'oggetto sociale si concreta quindi nello svolgimento delle seguenti attività e servizi strumentali, che potranno come detto essere svolti esclusivamente in favore degli enti soci:

* organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata dei rifiuti relativamente a: servizi di raccolta e trasporto, selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento - per via differenziata - dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, compreso lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali siti sul territorio dei Comuni soci. La progettazione e la direzione di tali servizi è improntata alla garanzia della tutela e sostenibilità ambientale ed al rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi svolti, ponendosi in ogni caso CEM Ambiente i seguenti obiettivi fondamentali: contenimento delle tariffe tramite un controllo puntuale sull'efficienza dell'intero sistema di gestione dei rifiuti; massimizzazione della differenziazione all'origine dei rifiuti e loro recupero, riutilizzo, riciclaggio e valorizzazione; ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innova-

tive; promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali.

* organizzazione, coordinamento e controllo della gestione di tutti i servizi comunque accessori e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi alla gestione e manutenzione del verde pubblico, alla rimozione neve, etc.;

* organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei servizi relativi alla manutenzione delle strade e degli edifici pubblici in genere, alla manutenzione di cimiteri ed impianti di cremazione salme;

* organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali non assimilabili e pericolosi, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata;

* il trattamento dei reflui speciali;

* il monitoraggio territoriale ed ambientale, la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero di siti ed aree inquinate, contaminate o comunque da recuperare, la gestione ed il mantenimento in sicurezza e la sistemazione finale della discarica controllata di Cavenago di Brianza, la ricerca e l'analisi am-

bientale ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché tutte le attività ad esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate;

* la realizzazione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo sviluppo ed all'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili e a ridotto impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione e controllo e monitoraggio del territorio, ivi inclusi i progetti relativi alla videosorveglianza urbana ed alla gestione dei parcheggi pubblici; nell'ambito dei progetti riferiti alla mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l'attività di noleggio di veicoli ed autoveicoli a ridotto impatto ambientale;

* la realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati;

* la generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti;

* la riscossione delle tariffe correlate o comunque connesse all'esecuzione dei predetti servizi ed i servizi di assistenza alla riscossione dei diversi tributi comunali;

* l'intermediazione e la commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti;

* il recupero di beni ambientali e culturali.

La società elabora quindi gli atti di gara, ivi compresi i ca-

pitolati speciali tecnici, per l'affidamento dei suddetti servizi, cura le relative procedure ad evidenza pubblica, sottoscrive i contratti messi a gara, vigila sulla loro corretta esecuzione ed applica le penali eventualmente previste in caso di inadempienze agli obblighi dedotti in contratto.

E' di competenza della società l'assistenza legale e giudiziale in relazione al contenzioso che dovesse insorgere con riferimento alle procedure selettive sopra indicate o alla esecuzione dei contratti aggiudicati.

Provvede al pagamento degli appaltatori / concessionari.

Esplica in definitiva - apprezzati i fabbisogni degli Enti locali soci - tutto quanto necessario per assicurare la corretta gestione operativa dei servizi di igiene urbana (e dei servizi sopra riportati) informando il proprio operato all'ordinamento comunitario e alle norme di cui al d.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

La società può altresì compiere ogni atto che si renda necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, nonché assumendo partecipazioni in altre società, purché esclusivamente deputate allo svolgimento di attività

strumentali svolte nei confronti dei soli Enti pubblici soci, attinenti i servizi di cui sopra.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI -

Art. 5 - Capitale Sociale - Azioni

Il Capitale sociale, come determinato dalla delibera di trasformazione adottata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000, è di 14.320.000= (quattordicimilionitrecentoventimila) Euro diviso in n. 14.320.000= (quattordicimilionitrecentoventimila) azioni con valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Le azioni possono essere sottoscritte e possedute unicamente dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi di Enti locali.

Le azioni conferiscono uguali diritti, sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o crediti, nonché con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi. L'Assemblea fisserà termini, condizioni e modalità dell'aumento del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende in cui la società abbia partecipazioni, comunque nei limiti previsti dalla legge e con

il rispetto della parità di trattamento dei soci.

La società può costituire o partecipare ad apposite società di scopo sussidiarie, sempreché le partecipazioni in questione risultino funzionali alla gestione delle funzioni o servizi strumentali svolti dal CEM, ad eccezione dei servizi pubblici locali, e sia assicurato il vincolo dell'operatività a favore dei soli enti soci, e sia comunque garantita la sussistenza del requisito del "controllo analogo" in capo a CEM Ambiente e/o ai Comuni soci. A tali società di scopo potranno partecipare anche società selezionate in esito ad una procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle vigenti norme di legge: la misura di tale partecipazione di privati, nonché le condizioni ed i relativi vincoli, saranno determinati dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità.

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili a norma delle leggi vigenti.

La Società può acquisire azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento delle azioni proprie ai soggetti di cui all'art. 5 che abbiano richiesto di partecipare al capitale sociale della Società. In mancanza di azioni proprie, l'Assemblea potrà deliberare l'aumento del capitale sociale anche all'esclusivo fine di consentire la partecipazione al capitale sociale ai soggetti di cui all'art. 5

che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 6 - Mora debendi in caso di ritardo nel versamento del capitale sociale

I soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto, entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, saranno tenuti a corrispondere alla Società un interesse moratorio, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, fermo l'art. 2344 codice civile.

Art 7 - Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione

Fermo il vincolo della titolarità pubblica del 100% del capitale sociale, le azioni sono trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5, così come i relativi diritti di opzione, nonché le obbligazioni convertibili.

In ogni caso di trasferimento il diritto di opzione spetta agli altri soci.

Il socio che intenda trasferire a terzi soggetti pubblici, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero il diritto di opzione, ovvero le obbligazioni convertibili, dovrà previamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, a mezzo di raccomandata R.R., la propria proposta di vendita, indicando il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto, il nominativo dei proposti cessionari.

Il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà nel più breve

tempo possibile convocare l'Assemblea che dovrà dare il benessere in merito alla congruità del corrispettivo richiesto.

A seguito di tale benessere, entro i successivi 10 (dieci) giorni, il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà comunicare, a mezzo raccomandata R.R., l'intendimento dell'alienante a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai rispettivi domicili ivi indicati, precisando tutte le indicazioni fornite dal cedente.

I soci, che intendono esercitare la prelazione, dovranno comunicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, al Presidente, o all'Amministratore unico, entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della raccomandata di comunicazione.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le azioni poste in vendita saranno fra essi ripartite in proporzione alle azioni da loro possedute.

Art 8 - Recesso

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata nonchè l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO II BIS

- PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DIREZIONE E CONTROLLO -

Art. 8 bis - Partecipazione pubblica

In considerazione dell'attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Art. 8 ter - Direzione politico-amministrativa

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti pubblici soci esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

Art. 8 quater - Controllo politico-amministrativo

Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analo-

go posto quale preconditione per l'affidamento secondo la formula dell'*in house providing*, gli enti pubblici soci che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 8 ter esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi conformi al proprio ordinamento e comunque mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni - il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all'ambito territoriale d'azione del contratto di servizio, nel quale dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabilite di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale.

Art. 8 quinquies - Controllo dei soci

Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci di cui al precedente art. 8 ter, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo e - se richiesti (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) - i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministra-

zione. Ugualmente, se richieste (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) le decisioni dell'Amministratore unico come formalizzate nel correlativo libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle riunioni del Collegio Sindacale, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa.

Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli

uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.

I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la correlata documentazione.

TITOLO III

- ASSEMBLEA -

Art. 9 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in uno dei Comuni aventi sede nelle Province di Milano o di Monza e della Brianza, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, da comunicare - a norma dell'art. 2366, terzo comma, Codice Civile, mediante avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno trenta giorni pri-

ma di quello fissato per l'assemblea in caso di assemblea ordinaria ed almeno sessanta giorni prima in caso di assemblea straordinaria, termini riducibili rispettivamente a 15 e 30 giorni in caso di urgenza.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Salvo diverse previsioni di legge, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei soci entro i 10 giorni successivi alla convocazione. Nel caso di convocazione di urgenza la documentazione sarà invece messa a disposizione contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga l'Amministratore unico, oppure, nel caso in cui l'organo amministrativo sia collegiale, la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e

risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, tale termine potrà essere prorogato da parte del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico, fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di gestione di cui all'art. 2428 del codice civile.

Art. 10 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, senza necessità del preventivo deposito delle azioni.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci, o loro delegati: i Soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio, o all'Amministratore unico, ogni variazione inerente le persone che li rappresentano; in difetto, l'Assemblea è validamente composta con le persone precedentemente indicate; è esclusa la possibilità di frazionare la delega.

Per la partecipazione all'Assemblea si applica l'art. 2372 codice civile.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, oppure, se

l'organo amministrativo è collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano per età degli Amministratori presenti; in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla legge, o quando il Consiglio, oppure l'Amministratore unico, lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dal Presidente.

Art. 12 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Essa nomina gli Amministratori e i componenti del collegio sindacale in conformità dei successivi articoli 15 e 22, determinandone le indennità e i compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

In particolare l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico:

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico, anche in relazione all'ambito dei servizi erogati, ai piani di investimento e finanziari, alle politiche tariffarie ed alla costituzione e/o partecipazione a società di scopo; nel determinare i predetti indirizzi programmatici, l'Assemblea è comunque tenuta a dare attuazione agli indirizzi espressi dagli enti pubblici soci ai sensi del precedente articolo 8 ter, dal

momento che agli stessi dovranno uniformarsi gli obiettivi strategici finali stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico; in particolare, l'Assemblea opera affinché i diversi indirizzi siano resi tra loro omogenei e sia salvaguardato il principio della sana gestione societaria, adoperandosi se del caso per il giusto contemperamento delle eventuali diverse esigenze;

a₂) verifica, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli indirizzi, fatta salva la facoltà per gli azionisti, con i quorum indicati dal precedente art. 9, comma 7, di convocare l'Assemblea per ulteriori verifiche ritenute opportune;

b) delibera la revoca dell'Amministratore unico, oppure lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;

c) approva le modifiche dello Statuto;

d) approva il bilancio annuale;

e) approva l'emissione di obbligazioni;

f) autorizza le operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000= (tremilioni) di Euro;

f₁) autorizza la costituzione di garanzie reali per importi superiori ad un terzo del patrimonio netto;

f₂) autorizza la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, definendo le condizioni, i contenuti e gli obiettivi essenziali della partecipazione in linea con gli indirizzi

programmatici della società;

e) approva il budget annuale di previsione della società.

Art. 13 - Processo verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

Art. 14 - Validità della costituzione e delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

Art. 15 - Composizione e nomina dell'organo di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre consiglieri, tra i quali il Presidente eletto dall'Assemblea. E' comunque consentita la nomina di un Amministratore unico, se lo deliberi l'Assemblea a maggioranza assoluta delle azioni in essa rappresentate.

L'elezione del Presidente ha luogo nella stessa adunanza di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione con votazione separata e con il concorso dei 3/5 delle azioni rappresentate in Assemblea, nei primi due scrutini, ed a maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

A tal fine, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale Sociale possono presentare propri candidati alla carica di Presidente fino all'apertura dell'adunanza di elezione, purché dei medesimi candidati siano stati depositati presso la sede sociale i relativi curricula almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione in forma cartacea ed elettronica.

Con le stesse modalità di elezione del Presidente ha luogo la nomina dell'Amministratore unico.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi che l'organo amministrativo sia composto da tre membri, gli altri due membri devono essere dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni. La loro elezione sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza, con il sistema delle liste concorrenti. A tal fine, tanti soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale potranno presentare proprie liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuno dei due elenchi dovrà essere riservato al genere meno rappresentato un numero di candidati pari almeno a quello che l'ordinamento prescrive debba essere riservato nell'organo amministrativo.

La presentazione delle liste potrà avvenire fino a prima dell'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione, purché i curricula dei singoli candidati compresi

in tali liste siano stati depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione in forma cartacea ed elettronica.

In ogni caso il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore unico, dovranno possedere adeguati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di competenza e professionalità inerenti all'oggetto sociale. Essi dovranno altresì godere di indiscussa onorabilità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico uscente provvederà a far recapitare, anche per posta elettronica, i curricula ad ogni socio, in modo che questi possa valutare le candidature in anticipo ed in funzione delle capacità professionali, le adeguate esperienze, e capacità manageriali espresse oltre che valutare incompatibilità etiche con la carica. Chi non avesse un indirizzo di posta elettronica dovrà provvedere al ritiro in proprio.

L'adunanza di elezione dell'organo di amministrazione è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature presentate alla carica di Presidente o di Amministratore unico, nonché delle liste concorrenti presentate per l'elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea abbia deliberato per tale composizione dell'organo amministrativo, al fine di rendere

edotta l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

Ogni socio potrà concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità.

Le liste dei candidati dovranno in ogni caso essere corredate dalle loro dichiarazioni di accettazione della candidatura.

A ciascun socio spetta un numero di voti pari al numero delle azioni possedute.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e potrà esprimere, all'interno di essa, un numero massimo di preferenze che - nel caso di presentazione di più liste, o di un'unica lista con un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere - non potrà superare 2 (due) preferenze nominative.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto un numero di voti non inferiore al 55% di quelli espressi dai soci intervenuti sarà tratto, nell'ordine progressivo derivante dal numero di preferenze conseguite da ciascun candidato all'interno della lista un numero di 1 (un) Consigliere;

b) il restante consigliere sarà tratto dalle altre liste, applicando - all'interno della lista che avrà conseguito la percentuale più alta dopo la prima - il medesimo meccanismo rela-

tivo al numero di preferenze conseguite dai candidati.

In caso di parità di preferenze all'interno della medesima lista risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso non si raggiunga il quorum del 55% previsto al comma a), i consiglieri saranno assegnati alle liste proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre, ecc.. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente a ciascuna di tali liste.. Risulteranno eletti i candidati delle liste che avranno ottenuto i quozienti più alti e, tra essi, quelli che all'interno della lista avranno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o ne abbia eletto il minor numero o, all'interno della stessa lista, il più anziano di età.

Al fine di assicurare al genere meno rappresentato un numero di componenti pari a quanto prescritto dall'ordinamento, si procederà per sostituzione del candidato appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze a quello dell'altro genere che, candidato all'interno della stessa lista, abbia ottenuto il minor numero di preferenze.

Nel caso di presentazione di un'unica lista con un numero di candidati pari al numero dei Consiglieri di eleggere, potranno

essere espresse fino a 2 (due) preferenze.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei suddetti consiglieri.

Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato la composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Presidente svolge le funzioni di amministratore delegato.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati complessivi. Agli stessi spetta il rimborso a piè di lista delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

In conformità al disposto dell'art. 2390 codice civile gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Organizzazione interna del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, può nominare un Direttore Generale, definendone le funzioni e determinandone le attribuzioni.

Il Presidente può nominare un Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio.

Art. 17 - Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare - per dimissioni, revoca, morte o qualunque altra causa - uno degli Amministratori, che non ricopra la carica di Presidente, il Consi-

glio provvederà alla sua sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, e su designazione dei consiglieri in carica adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica attingendo tra i primi non eletti della lista dell'Amministratore venuto a mancare, ferma restando la rappresentanza di genere nella proporzione stabilita dall'ordinamento.

Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea.

Se venisse meno il Presidente o si esaurissero i candidati senza aver potuto nominare il sostituto dell'Amministratore dimessosi, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea dei soci, affinché provveda alla loro sostituzione.

Il consigliere, nominato in tale sede assembleare, dura in carica per lo stesso tempo che sarebbe spettato in origine all'Amministratore sostituito.

Ove venisse meno contemporaneamente due degli Amministratori eletti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, ed il consigliere rimasto dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo, restando in carica esclusivamente per l'espletamento della ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente

ogni volta che lo giudichi necessario, o che sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da trasmettere con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti, salvo variazione comunicata per iscritto.

Di norma le convocazioni e le eventuali variazioni di data e luogo delle adunanze sono anticipati via telefax o a mezzo di posta elettronica.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta per telegramma, telefax o con posta elettronica da spedire, almeno 48 ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la

presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.

Art. 20 - Attribuzioni e poteri dell'organo di amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico, sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. I poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore unico, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi a mezzo dei quali gli enti pubblici soci, anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, esercitano il controllo analogo sulla società e sui servizi svolti dalla stessa nonché la direzione politico-amministrativa della Società ai sensi di cui al precedente articolo 8 ter e 8 quater, ferma restando l'autonomia decisionale propria dell'organo.

In particolare compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico:

- a) la nomina del Direttore Generale;
- b) l'attuazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea degli azionisti e degli indirizzi approvati dagli enti pubblici soci mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo;
- c) la proposta all'Assemblea di modifiche allo statuto;
- d) la determinazione dei piani di investimento;
- e) la proposta all'Assemblea del bilancio annuale;
- f) la proposta all'Assemblea di prestiti obbligazionari;
- g) la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, nei limiti dell'autorizzazione e delle indicazioni formulate dall'Assemblea in conformità all'oggetto sociale;
- h) la determinazione finale su prezzi e tariffe dei servizi offerti, ferme in ogni caso le competenze di legge;
- i) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili o di diritti reali di natura immobiliare il cui valore non ecceda l'importo di 3.000.000,00 di Euro;
- j) la proposta all'Assemblea per l'effettuazione di operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000,00 di Euro;
- k) i contratti di affitto ultranovennali;
- l) la stipula di convenzioni e di concessioni con Enti Pubblici e Privati;
- m) la iscrizione di ipoteche sui beni della Società;
- n) la promozione di azioni giudiziarie, in qualsiasi sede, an-

che arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

o) la stipula di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, salvo specifiche deleghe per quelle di minor valore e entità.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico, quest'ultimo potrà delegare il direttore generale per il compimento di specifici atti, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Comitato per l'indirizzo e il controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, ha l'obbligo di trasmettere agli enti pubblici soci relazioni annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni annuali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società per conto dei singoli soci. Tali relazioni potranno altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri appositamente richiesti dall'ente socio.

E' inoltre onere del Consiglio di Amministrazione, come dell'Amministratore unico, rassegnare ai soci una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della società ed agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale approvato dall'Assemblea, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare,

nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget.

Art. 21 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi, che in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete in particolare di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintendere al generale buon funzionamento della Società, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) promuovere, su indicazione del Consiglio, le iniziative volte ad assicurare una integrazione ed un proficuo confronto dell'attività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità, oltre che con enti e Pubbliche Autorità, attuando le opportune iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
- d) eseguire specifici incarichi affidatigli dal Consiglio, esercitando anche, in caso di necessità ed urgenza, ogni necessaria funzione nell'interesse della Società: in tal caso i relativi provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successi-

va, ed in ogni caso decadono qualora la ratifica non interven-
ga entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dall'a-
dozione.

**Art. 21-bis - Comitato per l'indirizzo ed il controllo delle
amministrazioni titolari delle partecipazioni**

Il Comitato è composto da 7 membri scelti tra i Sindaci dei
Comuni soci o i Presidenti delle Province titolari di parteci-
pazioni.

I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea in modo
che siano rappresentate le realtà territoriali servite dalla
società.

I componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo am-
ministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di
rivestire la carica di Sindaco o di Presidente della Provin-
cia. In caso di cessazione dalla carica per qualunque ragione
di un membro del Comitato, l'Assemblea provvede alla correla-
tiva sostituzione.

Al suo interno il Comitato nomina un coordinatore.

**Art. 21-ter Competenze del Comitato per l'indirizzo e il con-
trollo**

Ferma restando la disciplina delle società per azioni in mate-
ria di amministrazione e controllo, il Comitato per
l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari del-
le partecipazioni esercita funzioni di indirizzo strategico ai
fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla ge-

stione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici territoriali soci.

Il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

Al fine dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- Andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
- Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendale e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;
- Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

TITOLO V

- COLLEGIO SINDACALE -

Art. 22 - Composizione e nomina del Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci, in modo che sia data anche applicazione alla disciplina vigente in materia di parità tra i generi nell'accesso agli organi collegiali.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei Sindaci.

L'Assemblea provvederà a determinare il compenso spettante ai Sindaci effettivi secondo le tariffe professionali vigenti.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, procede alla redazione del bilancio e dei suoi allegati, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale: il tutto da sottoporre alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 24 - Riparto degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:

a) una quota - non inferiore al 5% e comunque pari alla misura di legge - verrà destinata alla riserva legale sino a che que-

sta abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;

b) l'utile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 25 - Controllo e revisione legale. Certificazione dei bilanci consuntivi

La revisione legale dei conti è conferita dall'Assemblea - su proposta motivata del Collegio Sindacale - ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 26 - Raccolta fondi

La Società potrà raccogliere dai soci fondi e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 della deliberazione 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, e di ogni ulteriore emananda disposizione legislativa in materia.

Art. 27 - Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 28 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 29 - Disposizione generale e finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del codice

civile e delle leggi speciali vigenti.

STATUTO

TITOLO I

- DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE, DURATA -

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Società per Azioni a totale capitale pubblico denominata "**CEM Ambiente S.p.A.**" e in forma abbreviata "**CEM S.p.A.**".

Art. 2 - Sede

La Società ha sede in Cavenago di Brianza. La Società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, nell'ambito del territorio delle province di riferimento degli enti soci, rappresentanze, agenzie, uffici e dipendenze in genere.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3 - Durata

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquantata): essa potrà essere prorogata, una o più volte, ovvero anticipatamente sciolta, con l'osservanza delle disposizioni di legge in quel momento vigenti.

Art. 4 - Oggetto sociale

La società esplica attività e servizi strumentali di interesse ed a favore dei soli Enti locali soci, ad esclusione di tutti quei servizi rientranti nel novero dei servizi pubblici locali.

Essa si occupa della pianificazione, progettazione, affidamento, coordinamento e controllo dei servizi di seguito descritti-

ti, con l'obiettivo di assicurare, ove possibile in forma associata, le specifiche esigenze delle realtà territoriali rappresentate dagli enti locali soci, di massimizzare l'integrazione dei servizi e di contenere quanto più possibile le tariffe.

L'oggetto sociale si concreta quindi nello svolgimento delle seguenti attività e servizi strumentali, che potranno come detto essere svolti esclusivamente in favore degli enti soci:

* organizzazione, coordinamento e controllo della gestione integrata dei rifiuti relativamente a: servizi di raccolta e trasporto, selezione, lavorazione, trattamento, recupero e smaltimento - per via differenziata - dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, compreso lo spazzamento manuale e meccanizzato delle strade, anche provenienti da insediamenti produttivi, artigianali o industriali siti sul territorio dei Comuni soci. La progettazione e la direzione di tali servizi è improntata alla garanzia della tutela e sostenibilità ambientale ed al rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi svolti, ponendosi in ogni caso CEM Ambiente i seguenti obiettivi fondamentali: contenimento delle tariffe tramite un controllo puntuale sull'efficienza dell'intero sistema di gestione dei rifiuti; massimizzazione della differenziazione all'origine dei rifiuti e loro recupero, riutilizzo, riciclaggio e valorizzazione; ricerca continua di soluzioni tecnologiche e gestionali innova-

tive; promozione della cultura e della responsabilità ambientale delle comunità locali.

* organizzazione, coordinamento e controllo della gestione di tutti i servizi comunque accessori e/o complementari e/o integrativi a quelli sopra specificati e/o comunque riferibili alla gestione del territorio, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo i servizi relativi alla gestione e manutenzione del verde pubblico, alla rimozione neve, etc.;

* organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei servizi relativi alla manutenzione delle strade e degli edifici pubblici in genere, alla manutenzione di cimiteri ed impianti di cremazione salme;

* organizzazione, coordinamento e controllo dei servizi di stoccaggio, trasformazione e/o smaltimento dei rifiuti urbani, speciali non assimilabili e pericolosi, nonché di tutti i materiali comunque qualificabili come rifiuti e/o scarti anche attraverso la gestione degli impianti di stoccaggio e/o trattamento e delle piattaforme ecologiche per la raccolta differenziata;

* il trattamento dei reflui speciali;

* il monitoraggio territoriale ed ambientale, la messa in sicurezza, la bonifica ed il recupero di siti ed aree inquinate, contaminate o comunque da recuperare, la gestione ed il mantenimento in sicurezza e la sistemazione finale della discarica controllata di Cavenago di Brianza, la ricerca e l'analisi am-

bientale ed il controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché tutte le attività ad esse comunque connesse, in qualunque forma realizzate;

* la realizzazione di progetti a valenza socio-ambientale e per la sostenibilità ambientale e la mobilità sostenibile, di progetti riferiti allo sviluppo ed all'incentivazione dell'impiego di fonti rinnovabili e a ridotto impatto ambientale, nonché più in generale di tutti i progetti mirati all'ottimale gestione e controllo e monitoraggio del territorio, ivi inclusi i progetti relativi alla videosorveglianza urbana ed alla gestione dei parcheggi pubblici; nell'ambito dei progetti riferiti alla mobilità ambientale potrà inoltre essere esercitata l'attività di noleggio di veicoli ed autoveicoli a ridotto impatto ambientale;

* la realizzazione di progetti innovativi negli ambiti sopra indicati;

* la generazione, lavorazione e vendita di energia derivante dai processi industriali di smaltimento dei rifiuti;

* la riscossione delle tariffe correlate o comunque connesse all'esecuzione dei predetti servizi ed i servizi di assistenza alla riscossione dei diversi tributi comunali;

* l'intermediazione e la commercializzazione di tutte le tipologie di rifiuti;

* il recupero di beni ambientali e culturali.

La società elabora quindi gli atti di gara, ivi compresi i ca-

pitolati speciali tecnici, per l'affidamento dei suddetti servizi, cura le relative procedure ad evidenza pubblica, sottoscrive i contratti messi a gara, vigila sulla loro corretta esecuzione ed applica le penali eventualmente previste in caso di inadempienze agli obblighi dedotti in contratto.

E' di competenza della società l'assistenza legale e giudiziale in relazione al contenzioso che dovesse insorgere con riferimento alle procedure selettive sopra indicate o alla esecuzione dei contratti aggiudicati.

Provvede al pagamento degli appaltatori / concessionari.

Esplica in definitiva - apprezzati i fabbisogni degli Enti locali soci - tutto quanto necessario per assicurare la corretta gestione operativa dei servizi di igiene urbana (e dei servizi sopra riportati) informando il proprio operato all'ordinamento comunitario e alle norme di cui al d.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.

La società può altresì compiere ogni atto che si renda necessario o utile porre in essere per il conseguimento del proprio oggetto sociale, come sopra indicato, compiendo le relative operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, contraendo mutui e ricorrendo a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, nonché assumendo partecipazioni in altre società, purché esclusivamente deputate allo svolgimento di attività

strumentali svolte nei confronti dei soli Enti pubblici soci, attinenti i servizi di cui sopra.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI -

Art. 5 - Capitale Sociale - Azioni

Il Capitale sociale, come determinato dalla delibera di trasformazione adottata ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 267/2000, è di 14.320.000= (quattordicimilionitrecentoventimila) Euro diviso in n. 14.320.000= (quattordicimilionitrecentoventimila) azioni con valore nominale di 1 (uno) Euro ciascuna.

Le azioni possono essere sottoscritte e possedute unicamente dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Speciali e dai Consorzi di Enti locali.

Le azioni conferiscono uguali diritti, sono indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.

Il capitale potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti in natura e/o crediti, nonché con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi. L'Assemblea fisserà termini, condizioni e modalità dell'aumento del capitale sociale.

L'Assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di quote di altre aziende in cui la società abbia partecipazioni, comunque nei limiti previsti dalla legge e con

il rispetto della parità di trattamento dei soci.

La società può costituire o partecipare ad apposite società di scopo sussidiarie, sempreché le partecipazioni in questione risultino funzionali alla gestione delle funzioni o servizi strumentali svolti dal CEM, ad eccezione dei servizi pubblici locali, e sia assicurato il vincolo dell'operatività a favore dei soli enti soci, e sia comunque garantita la sussistenza del requisito del "controllo analogo" in capo a CEM Ambiente e/o ai Comuni soci. A tali società di scopo potranno partecipare anche società selezionate in esito ad una procedura di evidenza pubblica nel rispetto delle vigenti norme di legge: la misura di tale partecipazione di privati, nonché le condizioni ed i relativi vincoli, saranno determinati dall'Assemblea caso per caso a seconda delle circostanze e delle opportunità.

La Società può emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili a norma delle leggi vigenti.

La Società può acquisire azioni proprie nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

L'Assemblea potrà deliberare il trasferimento delle azioni proprie ai soggetti di cui all'art. 5 che abbiano richiesto di partecipare al capitale sociale della Società. In mancanza di azioni proprie, l'Assemblea potrà deliberare l'aumento del capitale sociale anche all'esclusivo fine di consentire la partecipazione al capitale sociale ai soggetti di cui all'art. 5

che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 6 - Mora debendi in caso di ritardo nel versamento del capitale sociale

I soci che non provvederanno al versamento del capitale sociale da essi sottoscritto, entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, saranno tenuti a corrispondere alla Società un interesse moratorio, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto, fermo l'art. 2344 codice civile.

Art 7 - Trasferimenti, diritto di opzione e prelazione

Fermo il vincolo della titolarità pubblica del 100% del capitale sociale, le azioni sono trasferibili ai soggetti di cui all'art. 5, così come i relativi diritti di opzione, nonché le obbligazioni convertibili.

In ogni caso di trasferimento il diritto di opzione spetta agli altri soci.

Il socio che intenda trasferire a terzi soggetti pubblici, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero il diritto di opzione, ovvero le obbligazioni convertibili, dovrà previamente comunicare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, a mezzo di raccomandata R.R., la propria proposta di vendita, indicando il numero delle azioni offerte, il corrispettivo richiesto, il nominativo dei proposti cessionari.

Il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà nel più breve

tempo possibile convocare l'Assemblea che dovrà dare il bene-
stare in merito alla congruità del corrispettivo richiesto.

A seguito di tale benessere, entro i successivi 10 (dieci)
giorni, il Presidente, o l'Amministratore unico, dovrà comuni-
care, a mezzo raccomandata R.R., l'intendimento dell'alienante
a tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci, ai rispet-
tivi domicili ivi indicati, precisando tutte le indicazioni
fornite dal cedente.

I soci, che intendono esercitare la prelazione, dovranno comu-
nicare il loro intendimento, sotto pena di decadenza, al Pre-
sidente, o all'Amministratore unico, entro giorni 30 (trenta)
dal ricevimento della raccomandata di comunicazione.

Qualora più soci intendano esercitare il diritto di prelazio-
ne, le azioni poste in vendita saranno fra essi ripartite in
proporzione alle azioni da loro possedute.

Art 8 - Recesso

Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi e con le
modalità previste dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non
hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardan-
ti la proroga del termine di durata nonchè l'introduzione o la
rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO II BIS

- PARTECIPAZIONE PUBBLICA, DIREZIONE E CONTROLLO -

Art. 8 bis - Partecipazione pubblica

In considerazione dell'attività affidata alla Società e della sua rilevanza di pubblico interesse, il capitale sociale della Società stessa dovrà essere in ogni tempo in proprietà totalitaria di enti pubblici. Per partecipazione totalitaria si intende una partecipazione pari al 100% del capitale sociale.

E' inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di quote idoneo a far venir meno la totalità del capitale pubblico ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento avvenuto in violazione della presente previsione.

La totalità del capitale pubblico deve essere assicurata anche in caso di aumento del capitale sociale.

Art. 8 ter - Direzione politico-amministrativa

Nell'ottica di assicurare l'effettiva sussistenza del cd. controllo analogo sulle attività svolte dalla società, gli enti pubblici soci esercitano - di concerto tra loro e nel rispetto delle forme e delle modalità previste dai rispettivi ordinamenti interni - la direzione politico-amministrativa della Società, definendone, gli obiettivi e le strategie gestionali tenuto conto del principio della sana gestione; a tali obiettivi e strategie gestionali saranno uniformati gli obiettivi strategici stabiliti dagli organi della Società, nel rispetto dell'autonomia decisionale di detto organo.

Art. 8 quater - Controllo politico-amministrativo

Al fine di assicurare ai soci l'esercizio del controllo analo-

go posto quale preconditione per l'affidamento secondo la formula dell'*in house providing*, gli enti pubblici soci che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 8 ter esercitano in concerto tra loro - secondo modalità da definirsi conformi al proprio ordinamento e comunque mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni - il controllo politico-amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione. Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla Società, in relazione all'ambito territoriale d'azione del contratto di servizio, nel quale dovranno essere trasferite eventuali esigenze stabilite di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale.

Art. 8 quinquies - Controllo dei soci

Al fine di agevolare la direzione politico-amministrativa ed il controllo politico-amministrativo degli enti pubblici soci di cui al precedente art. 8 ter, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dei soci l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione antecedentemente alla data di riunione di tale organo e - se richiesti (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) - i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministra-

zione. Ugualmente, se richieste (ed in tal caso, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta) le decisioni dell'Amministratore unico come formalizzate nel correlativo libro. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico mette inoltre a disposizione dei soci, se richiesti ed entro 15 giorni dalla richiesta, i verbali delle riunioni ~~e~~ del Collegio Sindacale, nonché una relazione annuale sull'andamento delle attività sociali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi ai cittadini nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati. La predetta documentazione potrà essere utilizzata esclusivamente per le finalità indicate, con l'obbligo per gli enti pubblici soci di garantire la riservatezza delle informazioni acquisite anche ai fini della tutela della società e delle attività svolte dalla stessa.

Il socio che intende consultare, personalmente od avvalendosi dell'assistenza di professionisti, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o all'Amministratore unico, che determina la data d'inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente. Il professionista che eventualmente assista il socio richiedente è tenuto al segreto professionale. La consultazione può svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro degli

uffici della Società, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività. I costi della consultazione sono a carico del socio richiedente.

I rapporti tra la Società e ciascuno dei soci sono altresì regolati dalle specifiche convenzioni per l'affidamento dei servizi e da tutta la correlata documentazione.

TITOLO III

- ASSEMBLEA -

Art. 9 - Convocazione e costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali vi intervengono a norma delle seguenti disposizioni.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, anche in luogo diverso dalla sede della Società, purché in uno dei Comuni aventi sede nelle Province di Milano o di Monza e della Brianza, con avviso contenente ordine del giorno, ora e luogo dell'adunanza, da comunicare - a norma dell'art. 2366, terzo comma, Codice Civile, mediante avviso trasmesso con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno trenta giorni pri-

ma di quello fissato per l'assemblea in caso di assemblea ordinaria ed almeno sessanta giorni prima in caso di assemblea straordinaria, termini riducibili rispettivamente a 15 e 30 giorni in caso di urgenza.

L'avviso deve indicare la data per l'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea.

Salvo diverse previsioni di legge, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione dei soci entro i 10 giorni successivi alla convocazione. Nel caso di convocazione di urgenza la documentazione sarà invece messa a disposizione contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

Le Assemblee, pur non regolarmente convocate, saranno comunque validamente costituite quando risulti rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervenga l'Amministratore unico, oppure, nel caso in cui l'organo amministrativo sia collegiale, la maggioranza degli Amministratori e dei componenti il Collegio Sindacale; tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, convoca l'Assemblea, ordinaria ovvero straordinaria, ogni qualvolta necessario od opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) del capitale sociale e

risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A norma dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, tale termine potrà essere prorogato da parte del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico, fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In questo caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione di gestione di cui all'art. 2428 del codice civile.

Art. 10 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto secondo le risultanze del libro soci, senza necessità del preventivo deposito delle azioni.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci, o loro delegati: i Soci sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio, o all'Amministratore unico, ogni variazione inerente le persone che li rappresentano; in difetto, l'Assemblea è validamente composta con le persone precedentemente indicate; è esclusa la possibilità di frazionare la delega.

Per la partecipazione all'Assemblea si applica l'art. 2372 codice civile.

Art. 11 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, oppure, se

l'organo amministrativo è collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano per età degli Amministratori presenti; in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente nomina un Segretario, anche tra i non soci.

Nei casi previsti dalla legge, o quando il Consiglio, oppure l'Amministratore unico, lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio, scelto dal Presidente.

Art. 12 - Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

L'Assemblea ha le attribuzioni ed i poteri previsti dalla legge su tutti gli atti fondamentali della Società.

Essa nomina gli Amministratori e i componenti del collegio sindacale in conformità dei successivi articoli 15 e 22, determinandone le indennità e i compensi ai sensi dell'art. 2389 codice civile.

In particolare l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione, o dell'Amministratore unico:

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico, anche in relazione all'ambito dei servizi erogati, ai piani di investimento e finanziari, alle politiche tariffarie ed alla costituzione e/o partecipazione a società di scopo; nel determinare i predetti indirizzi programmatici, l'Assemblea è comunque tenuta a dare attuazione agli indirizzi espressi dagli enti pubblici soci ai sensi del precedente articolo 8 ter, dal

momento che agli stessi dovranno uniformarsi gli obiettivi strategici finali stabiliti dall'Assemblea degli Azionisti per il Consiglio di Amministrazione, o per l'Amministratore unico; in particolare, l'Assemblea opera affinché i diversi indirizzi siano resi tra loro omogenei e sia salvaguardato il principio della sana gestione societaria, adoperandosi se del caso per il giusto contemperamento delle eventuali diverse esigenze;

a₂) verifica, con cadenza almeno annuale, lo stato di attuazione degli indirizzi, fatta salva la facoltà per gli azionisti, con i quorum indicati dal precedente art. 9, comma 7, di convocare l'Assemblea per ulteriori verifiche ritenute opportune;

b) delibera la revoca dell'Amministratore unico, oppure lo scioglimento per giusta causa del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, e la revoca dei suoi componenti, nonché sulla responsabilità degli stessi;

c) approva le modifiche dello Statuto;

d) approva il bilancio annuale;

e) approva l'emissione di obbligazioni;

f) autorizza le operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000= (tremilioni) di Euro;

f₁) autorizza la costituzione di garanzie reali per importi superiori ad un terzo del patrimonio netto;

f₂) autorizza la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, definendo le condizioni, i contenuti e gli obiettivi essenziali della partecipazione in linea con gli indirizzi

programmatici della società;

e) approva il budget annuale di previsione della società.

Art. 13 - Processo verbale

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, ovvero dal Notaio.

Art. 14 - Validità della costituzione e delle deliberazioni

Per la regolare costituzione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, nonché per la validità delle relative deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le norme di legge.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

**Art. 15 - Composizione e nomina dell'organo Consiglio di Am-
ministrazione**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre ~~cinque~~ consiglieri, tra i quali il Presidente eletto dall'Assemblea. E' comunque consentita la nomina di un Amministratore unico, se lo deliberi l'Assemblea a maggioranza assoluta delle azioni in essa rappresentate.

L'elezione del Presidente ha luogo nella stessa adunanza di elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione con votazione separata e con il concorso dei 3/5 delle azioni rappresentate in Assemblea, nei primi due scrutini, ed a maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.

A tal fine, tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale Sociale possono presentare propri candidati alla carica di Presidente fino all'apertura dell'adunanza di elezione, purché dei medesimi candidati siano stati depositati presso la sede sociale i relativi curricula almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione in forma cartacea ed elettronica.

Con le stesse modalità di elezione del Presidente ha luogo la nomina dell'Amministratore unico.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi che l'organo amministrativo sia composto da tre membri, gli altri due membri devono essere dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni. La loro elezione ~~nomina dei consiglieri~~ sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci proporzionalmente alle quote di rispettiva rappresentanza, con il sistema delle liste concorrenti. A tal fine, tanti soci, che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale potranno presentare proprie liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuno dei due elenchi dovrà essere riservato al genere meno rappresentato un numero di candidati pari almeno a quello che l'ordinamento prescrive debba essere riservato nell'organo amministrativo.

La presentazione delle liste potrà avvenire fino a prima dell'apertura dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione, purché i curricula dei singoli candidati compresi

in tali liste siano stati depositati presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello dell'adunanza di elezione del Consiglio di Amministrazione in forma cartacea ed elettronica.

In ogni caso il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore unico, dovranno possedere adeguati e specifici requisiti tecnici ed amministrativi di competenza e professionalità inerenti all'oggetto sociale. Essi dovranno altresì godere di indiscussa onorabilità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico uscente provvederà a far recapitare, anche per posta elettronica, i curricula ad ogni socio, in modo che questi possa valutare le candidature in anticipo ed in funzione delle capacità professionali, le adeguate esperienze, e capacità manageriali espresse oltre che valutare incompatibilità etiche con la carica. Chi non avesse un indirizzo di posta elettronica dovrà provvedere al ritiro in proprio.

L'adunanza di elezione dell'organo ~~Consiglio~~ di Amministrazione è dichiarata aperta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico uscente, il quale dà immediata lettura delle candidature presentate alla carica di Presidente o di Amministratore unico, nonché e delle liste concorrenti presentate per l'elezione degli altri membri del Consiglio di Amministrazione, qualora l'Assemblea abbia deliberato per tale composizione dell'organo amministrativo, al

fine di rendere edotta l'Assemblea delle candidature e delle liste poste in votazione.

Ogni socio potrà concorrere a presentare una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di illeggibilità.

Le liste dei candidati dovranno in ogni caso essere corredate dalle loro dichiarazioni di accettazione della candidatura.

A ciascun socio spetta un numero di voti pari al numero delle azioni possedute.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista e potrà esprimere, all'interno di essa, un numero massimo di preferenze che - nel caso di presentazione di più liste, o di un'unica lista con un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere - non potrà superare 23 (due tre) preferenze nominative.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto un numero di voti non inferiore al 55% di quelli espressi dai soci intervenuti sarà tratto, nell'ordine progressivo derivante dal numero di preferenze conseguite da ciascun candidato all'interno della lista un numero di 13 (un tre) Consiglieri;

b) il restante consigliere sarà tratto dalle altre liste, applicando - all'interno della lista che avrà conseguito la percentuale più alta dopo la prima - il medesimo meccanismo rela-

tivo al numero di preferenze conseguite dai candidati.

In caso di parità di preferenze all'interno della medesima lista risulterà eletto il candidato più anziano di età.

Nel caso non si raggiunga il quorum del 55% previsto al comma a), i consiglieri saranno assegnati alle liste proporzional-

mente alle quote di rispettiva rappresentanza; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamen-

te per uno, due, tre, ecc.. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ~~ai candidati di~~ a ciascuna di tali

~~liste, secondo l'ordine delle stesse rispettivamente previste.~~ Risulteranno eletti i candidati delle liste che avranno

ottenuto i quozienti più alti e, tra essi, quelli che all'interno della lista avranno conseguito il maggior numero

di preferenze. In caso di parità risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o

ne abbia eletto il minor numero o, all'interno della stessa lista, il più anziano di età.

Al fine di assicurare al genere meno rappresentato un numero di componenti pari a quanto prescritto dall'ordinamento, si

procederà per sostituzione del candidato appartenente al genere meno rappresentato che abbia ottenuto il maggior numero di

preferenze a quello dell'altro genere che, candidato all'interno della stessa lista, abbia ottenuto il minor numero

di preferenze.

Nel caso di presentazione di un'unica lista con un numero di

candidati pari al numero dei Consiglieri di eleggere, potranno essere espresse fino a 2_4 (~~due~~ ~~quattro~~) preferenze.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei suddetti consiglieri.

Nel caso in cui l'Assemblea abbia deliberato la composizione collegiale dell'organo amministrativo, il Presidente svolge le funzioni di amministratore delegato.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati complessivi. Agli stessi spetta il rimborso a piè di lista delle spese documentate sostenute per ragioni d'ufficio.

In conformità al disposto dell'art. 2390 codice civile gli Amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 16 - Organizzazione interna del C.d.A.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, può nominare un Direttore Generale, definendone le funzioni e determinandone le attribuzioni.

Il Presidente può nominare un Segretario, anche fra persone estranee al Consiglio.

Art. 17 - Cessazione dei consiglieri durante l'esercizio

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare - per dimissioni, revoca, morte o qualunque altra causa - uno degli Ammini-

stratori, che non ricopra la carica di Presidente, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, e su designazione dei consiglieri in carica adottata a maggioranza assoluta dei componenti in carica attingendo tra i primi non eletti della lista dell'Amministratore venuto a mancare, ferma restando la rappresentanza di genere nella proporzione stabilita dall'ordinamento.

Il Consigliere così nominato rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea.

Se venissero meno, ~~contemporaneamente, fino a due Amministratori~~, il Presidente o si esaurissero i candidati senza aver potuto nominare il sostituto dell'Amministratore dimessosi, il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea dei soci, affinché provveda alla loro sostituzione.

Il consigliere, nominato in tale sede assembleare, durano in carica per lo stesso tempo che sarebbe spettato in origine all'gli Amministratore sostituito.

Ove venisse meno contemporaneamente due più della metà degli Amministratori eletti, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto, ed il consigliere rimasto, ~~su iniziativa del più anziano d'età~~, dovranno convocare senza indugio l'Assemblea per il rinnovo dell'organo amministrativo le nomi
ne, restando in carica esclusivamente per l'espletamento della ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni volta che lo giudichi necessario, o che sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno di regola luogo nella sede sociale, ma potranno tenersi anche altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso da trasmettere con mezzi idonei a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento - quali lettera raccomandata, fax o e-mail - almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti, salvo variazione comunicata per iscritto.

Di norma le convocazioni e le eventuali variazioni di data e luogo delle adunanze sono anticipati via telefax o a mezzo di posta elettronica.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta per telegramma, telefax o con posta elettronica da spedire, almeno 48 ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi, ad ogni Amministratore e Sindaco effettivo, presso i rispettivi domicili eletti.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano d'età.

Art. 19 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e dal Segretario.

**Art. 20 - Attribuzioni e poteri dell'organo Consiglio di Aam-
ministrazione**

Al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico, sono demandati in modo esclusivo la responsabilità della gestione dell'impresa e il compimento di tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea dei soci. I poteri del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore unico, compresa la gestione straordinaria, sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi a mezzo dei quali gli enti pubblici soci, anche mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni, esercitano il controllo analogo sulla società e sui servizi svolti dalla stessa nonché la direzione politico-amministrativa della Società ai sensi di cui al precedente articolo 8 ter e 8 quater, ferma restando

l'autonomia decisionale propria dell'organo.

In particolare compete tra l'altro al Consiglio di Amministrazione, oppure all'Amministratore unico:

- a) la nomina del Direttore Generale;
- b) l'attuazione degli indirizzi generali della attività aziendale nel rispetto delle direttive approvate dall'Assemblea degli azionisti e degli indirizzi approvati dagli enti pubblici soci mediante il Comitato per l'indirizzo e il controllo;
- c) la proposta all'Assemblea di modifiche allo statuto;
- d) la determinazione dei piani di investimento;
- e) la proposta all'Assemblea del bilancio annuale;
- f) la proposta all'Assemblea di prestiti obbligazionari;
- g) la costituzione e/o la partecipazione a società di scopo, nei limiti dell'autorizzazione e delle indicazioni formulate dall'Assemblea in conformità all'oggetto sociale;
- h) la determinazione finale su prezzi e tariffe dei servizi offerti, ferme in ogni caso le competenze di legge;
- i) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili o di diritti reali di natura immobiliare il cui valore non ecceda l'importo di 3.000.000,00 di Euro;
- j) la proposta all'Assemblea per l'effettuazione di operazioni immobiliari il cui valore sia superiore a 3.000.000,00 di Euro;
- k) i contratti di affitto ultranovennali;
- l) la stipula di convenzioni e di concessioni con Enti Pubbli-

ci e Privati;

m) la iscrizione di ipoteche sui beni della Società;

n) la promozione di azioni giudiziarie, in qualsiasi sede, anche arbitrale, ed in ogni grado, e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali;

o) la stipula di transazioni sia giudiziali che stragiudiziali, salvo specifiche deleghe per quelle di minor valore e entità.

In caso di assenza o impedimento dell'Amministratore unico, quest'ultimo potrà delegare il direttore generale per il compimento di specifici atti, ferme restando le competenze dell'Assemblea e del Comitato per l'indirizzo e il controllo.

Il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, ha l'obbligo di trasmettere agli enti pubblici soci relazioni annuali sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione; le relazioni annuali devono riguardare, in particolare, l'andamento della gestione dei servizi pubblici svolti dalla Società per conto dei singoli soci. Tali relazioni potranno altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri appositamente richiesti dall'ente socio.

E' inoltre onere del Consiglio di Amministrazione, come dell'Amministratore unico, rassegnare ai soci una relazione semestrale sintetica riferita all'andamento della società ed

agli scostamenti verificati sul budget di previsione annuale approvato dall'Assemblea, nonché di relazionare prontamente ai soci in merito ad eventuali situazioni tali da determinare, nel corso dell'esercizio, rilevanti scostamenti rispetto alle previsioni operative e/o economiche contenute nel predetto documento di budget.

Art. 21 - Attribuzioni e poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società, con l'uso della firma sociale sia di fronte a terzi, che in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete in particolare di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- b) sovrintendere al generale buon funzionamento della Società, vigilando sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- c) promuovere, su indicazione del Consiglio, le iniziative volte ad assicurare una integrazione ed un proficuo confronto dell'attività della Società con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità, oltre che con enti e Pubbliche Autorità, attuando le opportune iniziative di informazione e partecipazione dell'utenza e della cittadinanza;
- d) eseguire specifici incarichi affidatigli dal Consiglio, esercitando anche, in caso di necessità ed urgenza, ogni ne-

cessaria funzione nell'interesse della Società: in tal caso i relativi provvedimenti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva, ed in ogni caso decadono qualora la ratifica non intervenga entro il perentorio termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione.

Art. 21-bis - Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni

Il Comitato è composto da 7 membri scelti tra i Sindaci dei Comuni soci o i Presidenti delle Province titolari di partecipazioni.

I componenti del Comitato sono eletti dall'Assemblea in modo che siano rappresentate le realtà territoriali servite dalla società che sono rappresentati gli ambiti territoriali di appartenenza delle amministrazioni titolari di diritti di partecipazione.

I componenti del Comitato durano in carica quanto l'organo amministrativo, sono rieleggibili e decadono quando cessano di rivestire la carica di Sindaco o di Presidente della Provincia. In caso di cessazione dalla carica per qualunque ragione di un membro del Consiglio, l'Assemblea provvede alla correlativa sostituzione.

Al suo interno il Comitato nomina un coordinatore.

Art. 21-ter Competenze del Comitato per l'indirizzo e il con-

trollo

Ferma restando la disciplina delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, il Comitato per l'indirizzo e il controllo delle amministrazioni titolari delle partecipazioni esercita funzioni di indirizzo strategico ai fini dell'esercizio del controllo analogo e—congiunto sulla gestione dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti pubblici territoriali soci.

Il Comitato vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, piani, priorità della società.

Al fine dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo strategico del Comitato, il Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore unico, sottopone a preventivo parere del Comitato, in rappresentanza di tutti i soci, gli atti relativamente a:

- Andamento economico-patrimoniale aziendale su base semestrale;
- Orientamenti generali sulla politica e gestione aziendali e adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- Programmi di investimento per lo svolgimento dei servizi affidati e programmi di acquisto e alienazione di immobili e di diritti reali su immobili, ovvero implicanti la costituzione di garanzie sugli immobili;

- Programmi di partnership con soggetti pubblici e privati.

TITOLO V

- COLLEGIO SINDACALE -

Art. 22 - Composizione e nomina del Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e di due Sindaci supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre anni, e sono rieleggibili.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale, dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti sarà effettuata dall'Assemblea su designazione dei soci, in modo che sia data anche applicazione alla disciplina vigente in materia di parità tra i generi nell'accesso agli organi collegiali.

Quanto sopra vale anche in caso di sostituzione per morte, rinuncia, revoca o decadenza dei Sindaci.

L'Assemblea provvederà a determinare il compenso spettante ai Sindaci effettivi secondo le tariffe professionali vigenti.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore unico, procede alla redazione del

bilancio e dei suoi allegati, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale: il tutto da sottoporre alla discussione ed alla approvazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 24 - Riparto degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio verranno ripartiti nel modo seguente:

- a) una quota - non inferiore al 5% e comunque pari alla misura di legge - verrà destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale;
- b) l'utile residuo verrà ripartito tra i soci in proporzione delle azioni possedute, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea dei soci.

Art. 25 - Controllo e revisione legale. Certificazione dei bilanci consuntivi

La revisione legale dei conti è conferita dall'Assemblea - su proposta motivata del Collegio Sindacale - ad un revisore legale o ad una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 26 - Raccolta fondi

La Società potrà raccogliere dai soci fondi e finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 1 della deliberazione 3 marzo 1994 del Comi-

tato interministeriale per il Credito ed il Risparmio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, e di ogni ulteriore emananda disposizione legislativa in materia.

Art. 27 - Scioglimento della Società

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria ai sensi di legge determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art. 28 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto.
Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Art. 29 - Disposizione generale e finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE N° ...

Settore Gestione del Territorio

Oggetto: CEM AMBIENTE S.P.A. – PRESA D'ATTO CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI REVISIONE STATUTARIA IN ATTUAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.4, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L. 135/2012 - MODIFICHE DEGLI ARTT. 6, 7, 8 QUATER, 8 QUINQUIES, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 E 23 ED INSERIMENTO DEGLI ARTT. 21 BIS E 21 TER - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, ai sensi dei combinati art.49, comma 1 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del Settore Gestione del Territorio, dopo aver preso visione della proposta deliberativa in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua regolarità.

Pantigliate, 20 giugno 2013.



**Il responsabile del Settore
Gestione del Territorio
Ing. Pierluigi Taverni**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Taverni".

OGGETTO: CEM AMBIENTE S.P.A. – PRESA D'ATTO CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE PROPOSTA DI REVISIONE STATUTARIA IN ATTUAZIONE AL DISPOSTO DI CUI ALL'ART.4, DEL D.L. N. 95/2012, CONVERTITO DALLA L. 135/2012 - MODIFICHE DEGLI ARTT. 6, 7, 8 QUATER, 8 QUINQUIES, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 22 E 23 ED INSERIMENTO DEGLI ARTT. 21 BIS E 21 TER - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Parere inerente la regolarità del procedimento afferente la proposta deliberativa.

Il sottoscritto responsabile del procedimento dopo aver istruito e curato l'istruttoria del procedimento relativo alla proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della sua mera regolarità.

Pantigliate, 20 giugno 2013.



Il responsabile del Servizio
LL.PP. Manutenzioni e Ambiente
Geom. Angelo Miceli